SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 173/L

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. **297**.

Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. **298**.

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

00G0339 - 00G0340

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 2000.

Progetto Obiettivo AIDS 1998-2000.

00A13103

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2000, n. **295.**

Disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere immediatamente disponibile una linea di finanziamento a favore della Repubblica federale della Jugoslavia, a sostegno di interventi di emergenza e di progetti per la ricostruzione del Paese, da attuarsi anche per il tramite delle Istituzioni finanziarie internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Contributo finanziario

1. È autorizzato un contributo di 100 miliardi di lire in favore della Repubblica Federale di Jugoslavia per aiuti d'emergenza e per il finanziamento di operazioni a sostegno del processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo del Paese.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sono stabilite le modalità di utilizzo del contributo autorizzato dal presente decreto.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a 100 miliardi di lire per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale — Fondo speciale — dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

00G0350

DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2000, n. **296.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, in materia di comunicazioni e trasporti;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni e i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 20 e in relazione all'articolo 17, primo comma, lettera *a)*, dello statuto.

2. La regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione, con l'esclusione delle competenze dei centri prova autoveicoli di cui all'articolo 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato.

3. La regione siciliana esercita, altresì, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.

4. Nel caso in cui la regione siciliana ometta di compiere atti relativi all'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 2, compromettendo con tale omissione gli interessi unitari dello Stato, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, dispone, previa diffida e assegnazione di un congruo termine per provvedere, il compimento degli stessi in sostituzione dell'amministrazione regionale.».

Art. 2.

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione siciliana in forza dell'articolo 1 passano alle dipendenze della regione ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa i seguenti uffici periferici del Ministero dei trasporti in Sicilia:

a) la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, compresa la sezione di Catania e con esclusione dei centri prova veicoli a motore e dispositivi di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870;

b) gli uffici provinciali che operano alle dipendenze e nell'ambito di detta direzione.

2. Il trasferimento alla regione siciliana degli uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi ed ai relativi beni mobili, arredi e attrezzature.».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché i rappresentanti del Ministero delle finanze, mediante appositi verbali redatti con i rappresentanti della Regione siciliana, provvedono alla consegna di tutti i beni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come ulteriormente sostituito dal comma 1 del presente articolo, nonché dei beni comunque realizzati per l'espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative in materia di motorizzazione civile e non adibiti a funzioni diverse.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis.* — *1.* Al fine di assicurare il più efficace coordinamento tra le attività dell'Amministrazione statale e di quella regionale in ordine alle funzioni trasferite dal comma 2 dell'articolo 1 ed in particolare allo

scopo di conseguire l'uniforme attuazione sul territorio dell'attività relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, è costituito presso la regione siciliana un comitato di coordinamento composto da due funzionari designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, da due funzionari designati dal presidente della regione e da un esperto della materia, che funge da presidente, designato di comune accordo dal Ministro e dal presidente della regione. Le determinazioni del comitato sono comunicate agli organi competenti dello Stato e della regione siciliana.

Art. 2-*ter*. — *1.* Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti e della navigazione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo.

2. Le attrezzature tecniche per l'esecuzione delle operazioni di revisione effettuate presso i predetti uffici, sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2-*quater*. — *1.* La determinazione dei rimborsi spettanti alla regione siciliana per le spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, che affluiscono direttamente alla regione, è effettuata con cadenza biennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente della regione, in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato.

2. I costi sostenuti dalla regione siciliana in sede di determinazione dei rimborsi sono quantificati sulla base dei seguenti parametri:

a) costi di personale e di funzionamento da determinare in misura pari alla media nazionale per uffici corrispondenti per tipo di funzioni e carichi di lavoro, contabilizzata ogni biennio;

b) spese per investimenti da determinare entro i limiti di quanto preventivamente concordato per ogni biennio.».

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione siciliana subentra al Ministero dei trasporti e della navigazione nei contratti in corso per la fornitura dei servizi di trasmissione dati. La regione subentra, altresì, nei contratti in corso relativi ad apparecchiature informatiche fino alla loro naturale scadenza.

Art. 4.

1. A totale e definitivo ristoro degli oneri sostenuti dalla regione siciliana e delle mancate entrate relative ai diritti per lo svolgimento delle attività non trasferite, svolte dagli uffici provinciali della motorizzazione nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e la data del 31 dicembre 1999, lo Stato riconosce alla regione un credito di 260 miliardi di lire che sarà contabilizzato in sede di definizione dei rapporti finanziari pregressi.

Art. 5.

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — *1.* Sono esercitate dall'amministrazione regionale le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti, agli istituti, compresi quelli consorziali, ed alle organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente decreto, nonché in ordine ai concessionari ovvero ai gestori dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto, esistenti nel territorio della regione siciliana».

Art. 6.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* Sono da considerare regionali tutti i servizi pubblici di comunicazione e di trasporto, di persone e di merci, di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Essi riguardano l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, navali ed aerei che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e ad accesso generalizzato, con qualsiasi modalità o tecnologia espletati ed in qualsiasi forma affidati, con esclusione dei servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale, quali risultano tassativamente individuati dalla normativa statale di settore.

3. In particolare sono da considerare regionali:

a) i servizi di trasporto automobilistico, ferroviario o con qualsiasi altro mezzo di trasporto terrestre prestati, nonché marittimo e fluviale, che si svolgano prevalentemente nell'ambito della regione;

b) i servizi di trasporto aereo ed elicotteristico che si svolgano esclusivamente nell'ambito della regione;

c) le attribuzioni concernenti gli autoservizi pubblici di trasporto di persone e di merci, le autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi, nonché il servizio di noleggio da rimessa, previste dal vigente codice della strada e da esercitarsi in conformità alla normativa statale di settore e ai criteri adottati in materia dal Ministero dei trasporti e della navigazione.».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche e integrazioni e come sostituito dall'articolo 6 del presente decreto, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis.* — 1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:

a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci;

b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche ed integrazioni, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del medesimo decreto n. 753 del 1980;

c) l'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.

Art. 4-*ter.* — *1.* Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale la regione siciliana adotta, anche nelle more di una organica legge regionale di riforma del settore, il metodo della programmazione intermodale dell'offerta di trasporto collettivo, e determina il livello dei servizi minimi, da garantirsi da parte della stessa regione e degli enti locali territoriali, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e da definirsi in conformità ai criteri prefissati dalla vigente normativa nazionale.

2. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale è regolato con contratti di servizio e deve rispondere a criteri di economicità ed efficienza da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale ed il riassetto organizzativo e la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi.

3. La scelta del gestore del servizio di trasporto pubblico di interesse regionale e locale avviene mediante il ricorso alle procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi. In caso di affidamento del servizio ad un nuovo gestore, devono essere indicate le modalità di trasferimento dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente.

Art. 4-*quater.* — *1.* Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono attribuite alla regione con i criteri e le modalità stabiliti in sede di accordo quadro tra lo Stato e le regioni.

2. Per i trasporti pubblici di cui all'articolo 1, comma 3, con specifici accordi di programma, da stipularsi tra la regione siciliana ed il Ministero competente sono individuati, con riferimento alla rete ed alla organizzazione dei servizi, gli interventi occorrenti per la realizzazione delle infrastrutture, per l'acquisizione dei materiali e delle tecnologie, per la determinazione delle fasi temporali di attuazione degli investimenti in riferimento al programmato sviluppo dei servizi, per il reperimento delle risorse necessarie mediante la ricognizione sia delle fonti di finanziamento che dei tempi di erogazione, e per l'individuazione dei soggetti istituzionali ai quali attribuire i relativi compiti.».

2. Per il solo triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto delle procedure previste dalle leggi dello Stato, la regione partecipa alla ripartizione delle risorse che lo Stato eroga per l'espletamento dei servizi e delle funzioni di cui all'articolo 4-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 8.

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

Art. 9.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — 1. Alle riunioni per la determinazione delle tariffe nazionali per viaggiatori e merci che possono comunque interessare la regione siciliana, partecipa un rappresentante della regione medesima.».

Art. 10.

1. Al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, dopo la parola: «concessionari» sono inserite le seguenti: «ovvero gestori».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econimica*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti), come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1954.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo statuto della regione siciliana, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale), ed è stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1948, n. 58.

— Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, vedi nella nota al titolo.

— L'art. 43 dello statuto della regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonché le norme per l'attuazione del presente statuto.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 17 e dell'art. 20 dello statuto:

«Art. 17. — Entro i limiti dei principî ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la regione:

a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;

b) igiene e sanità pubblica;

c) assistenza sanitaria;

d) istruzione media e universitaria;

e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;

f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;

g) annona;

h) assunzione di pubblici servizi;

i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.».

«Art. 20. — Il presidente e gli assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13, comma 1° e 2°; 19, comma 1°, svolgono nella regione le funzioni esecutive ed ammnistrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15, e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'assemblea regionale ed al Governo dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti):

«Art. 15. — 1. Alla effettuazione delle prove occorrenti per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonché per l'approvazione dei relativi dispositivi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici.

2. Tali uffici, tenuto conto di quelli già istituiti in via temporanea ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:

a) centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria;

b) centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese;

c) centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova;

d) centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia;

e) centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente le province autonome di Bolzano e di Trento;

f) centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana;

g) centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, l'Umbria e la Sardegna;

h) centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise;

i) centro prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza;

l) centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera;

m) centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;

n) centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.

3. Restano ferme le altre attribuzioni già conferite al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma.».

Nota all'art. 2:

— La legge 1° dicembre 1986, n. 870, è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1986, n. 291.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada):

«Art. 241 (art. 80 cod. str.) *Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli*. — 1. Le imprese ed i consorzi di cui all'art. 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.

2. Le attrezzature di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dalla Direzione generale della M.C.T.C., secondo le prescrizioni dalla stessa stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere *h)* ed *l)* della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza lavoro e dall'ufficio metrico del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo».

Nota all'art. 4:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485 (Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di comunicazione e trasporti), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 1981, n. 233.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1980, n. 314):

«Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e dalla regolarità del servizio, della idoneità del percorso, dalle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, è citato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 8. — 1. Per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che si svolgono nell'ambito della regione, o che direttamente la interessino, dovrà essere preliminarmente sentito il parere dell'amministrazione regionale, da emettersi non oltre *sessanta giorni* dalla richiesta.».

Nota all'art. 10:

— Il testo del secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 7. — Per il trasporto degli effetti postali nel territorio della regione, si applicano, in ogni caso, le condizioni, gli obblighi e le relative sanzioni, imposti ai concessionari *ovvero gestori* di pubblici servizi di trasporto, dalle norme dello Stato, per il trasporto degli effetti predetti.».

00G0348

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione delle direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che senzionano formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Heinrich Wolfram, nato a Gangkofen Krs. Rottal-Inn (RFG) il 20 giugno 1950, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico denominato «Diplom - Psychologe» rilasciato dall'Università Regensburg di Ratisbona nel febbraio del 1979, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che il richiedente ha fornito la prova di avere svolto attività professionale riconducibile a quella propria dello psicologo per due anni successivi al conseguimento del titolo accademico sopra indicato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 2 ottobre 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Al sig. Heinrich Wolfram, nato a Gangkofen Krs. Rottal-Inn (RFG) il 20 giugno 1950, cittadino tedesco, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 18 ottobre 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

00A13472

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 settembre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 54.268 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 29 marzo, 21 aprile, 24 maggio, 27 giugno, 20 e 21 luglio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 marzo 2000.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto ministeriale 21 aprile 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 28 settembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del tennine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 marzo 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 settembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 ottobre 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 154 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 ottobre 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2000

Il Ministro: VISCO

00A13255

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 agosto 2000.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione dell'Unione europea 2000/6/CE e 2000/11/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

VISTA la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n.300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione Europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
VISTI i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n.91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999 e 11 giugno 1999 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale- serie generale -n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale. n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale. n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie genèrale -n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale. n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale serie generale -n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale. serie generale - n.301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -n. 78 del 3 aprile 1999 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -n. 151 del 30 giugno 1999, con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n.713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE e 98/62/CE;
VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale -n. 114 del 17 maggio 1996;
RITENUTA la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione delle direttive 2000/6/CE e 2000/11/CE, adottate dalla Commissione delle Comunità europee rispettivamente in data 29 febbraio 2000 e 10 marzo 2000;
VISTO il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità con la nota prot. n.021747/TOC12-CHF datato 25 maggio 2000

DECRETA

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Nell'allegato II, contenente l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 11 giugno 1999, sono soppressi i seguenti numeri d'ordine:
362. 3'-etil-5',6',7',8'-tetraidro-5',6',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftalene (acetil-etil-tetrametil-tetralina) (AETT);
365. Acido aristolochico e suoi sali;
366. Zirconio e suoi composti, esclusi i complessi che figurano con il numero d'ordine 52 nell'allegato III, prima parte, le lacche, i pigmenti o i sali di zirconio dei coloranti che figurano, con il riferimento (3) nell'allegato III, parte seconda e nell'allegato IV, parte seconda;
376. Minoxidil, suoi sali e derivati;
377. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina;
382. 3,4',5-Tribromosalicilanilide (tribromsalan);
383. Fitolacca Species e loro preparati;
389. 11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dione e tutti i suoi esteri;
390. Colorante C I 42 640;
394. Antiandrogeni a struttura steroidea;
395. Acetonitrile;
396. Tetraidrozolina e suoi sali;
2. Nello stesso allegato II sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:
362. 3'-etil-5',6',7',8'-tetraidro-5',6',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftalene (acetil-etil-tetrametil-tetralina) (AETT); 1-[2-(3-etil-5,6,7,8-tetraidro-5,5,8,8-tetrametil)naftalenil]etanone; 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidronaftalene; [88-29-9] ;
365. Acido aristolochico e suoi sali; acido 8-metossi-6-nitrofenantro[3,4-d]-1,3-diossolo-5-carbossilico[313-67-7]; Aristolochia Spp. e suoi preparati;
366. Zirconio e suoi derivati, ad eccezione delle sostanze che fanno capo al numero d'ordine 52 dell'allegato III, parte prima e di lacche, pigmenti o sali di zirconio dei coloranti che figurano nell'allegato IV, parte prima, con il riferimento "3"; [7440-67-7];
376. 6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidindiammina-3-ossido (Minoxidil) e suoi sali; [38304-91-5];
377. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina; 2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4] diossina; [1746-01-6];
382. 3,4',5-Tribromosalicilanilide; 3,5-dibromo-N-(4-bromofenil)-2-idrossibenzammide; [87-10-5];
383. Fitolacca (Phytolacca Spp.) e suoi preparati;
389. 11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dione e suoi esteri; [80-75-1];
390. Colorante C.I.42 640; sale sodico di N-[4-[[(dimetilammino)fenil][4-[etil(3-sulfofenil)metil]ammino]fenil]metilen]-2,5-cicloesadien-1-iliden]-N-etil-3-sulfobenzenmetanamminio idrossido, sale interno; [1694-09-3] ;
394. Antiandrogeni a struttura steroidea;
395. Acetonitrile; [75-05-8];
396. Tetraidrozolina e suoi sali; 4,5-diidro-2-(1,2,3,4-tetraidro-1-naftalenil)-1H-imidazolo; Tetrizolina (DC It); [84-22-0];

3. Nello stesso allegato II il primo trattino del paragrafo b) del numero d'ordine 422 è sostituito dal seguente:
"Transesterificazione o idrolisi ad un minimo di 200° C e sotto pressione corrispondente adeguata, per 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri degli acidi grassi)";

Art. 3.

1. Nell'allegato III, parte prima, da ultimo modificato con decreto ministeriale 11 giugno 1999, il numero d'ordine 1 è modificato come indicato nella seguente tabella:

a	b	c	d	e	f
1a	Acido borico, (DC It) [10043-35-3] borati e tetraborati	(a)Talco	(a) 5 %(espresso in acido borico, massa/massa)	(a)1.Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni 2.Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico, massa/massa)	(a) 1.Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni 2.Da non usare su pelli escoriate o irritate
		(b)Prodotti per l'igiene orale	(b) 0,1% (espresso in acido borico, massa/massa)	(b)1.Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni	(b) 1.Non ingerire 2.Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni
		(c)Altri prodotti (ad eccezione dei prodotti per il bagno e per l'arricciatura dei capelli)	(c) 3% (espresso in acido borico, massa/massa)	(c) 1.Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni 2.Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico, massa/massa)	(c) 1.Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni 2.Da non usare su pelli escoriate o irritate

1b	Tetraborati	(a)Prodotti per il bagno (b)Prodotti per l'arricciatura dei capelli	(a) 18 % (espresso in acido borico, massa/massa) (b)8% (espresso in acido borico, massa/massa)	(a)Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni	(a) Da non usare per il bagno di bambini al di sotto dei 3 anni (b) Risciacquare abbondantemente

2. Nello stesso allegato III parte prima il numero d'ordine 14 è modificato come indicato nella seguente tabella:

a	b	c	d	e	f
14	Idrochinone(2) 1,4-benzendiolo [123-31-9]	a) Coloranti di ossidazione per la tintura dei capelli: 1.uso generale 2.uso professionale	0,3 %		a) 1.Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente. Contiene idrochinone. 2. Solo ad uso professionale. Contiene idrochinone. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente.

3. Nello stesso allegato III parte prima è aggiunto il numero d'ordine 67 come indicato nella seguente tabella:

a	B	c	d	e	f
67	Benzalconio Cloruro (DC It) [8001-54-5], benzalconio bromuro [91080-29-4] e benzalconio saccarinato [68989-01-5]	(a) Prodotti per i capelli, da eliminare mediante risciacquo (b) Altri prodotti	(a)3% (espresso in cloruro di benzalconio) (b) 0,1% (espresso in cloruro di benzalconio)	(a) nel prodotto finito le concentrazioni di cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio, con catena alchilica pari o inferiore a C_{14} non devono superare lo 0,1% (espresso in benzalconio)	(a) evitare il contatto con gli occhi (b) evitare il contatto con gli occhi

Art. 4.

1. Nell'allegato V, sezione prima ,parte prima, da ultimo modificato con decreto ministeriale 11 giugno 1999, si aggiungono i seguenti numeri d'ordine:

a	b	C	d	e
55	Benzilemiformale (fenilmetossi)metanolo+[(fenil metossi)metossi]metanolo [14548-60-8] e [35445-70-6]	0,15%	Solo per i prodotti da eliminare mediante risciacquo	
56	3-iodo-2-propinilbutilcarbammato [55406-53-6]	0,05 %	1. Non utilizzare nei prodotti per l'igiene orale e per le labbra 2. Se la concentrazione nei prodotti destinati a rimanere sulla cute supera lo 0,02% aggiungere la dicitura " contiene iodio"	Contiene iodio

2. Nel medesimo allegato V sezione prima, parte seconda sono soppressi i numeri d'ordine 21 e 29.
3. Nel medesimo allegato V sezione seconda ,parte prima, si aggiungono i seguenti numeri d'ordine:

a	B	c	d	e
21	4-dimetilamminobenzoato di 2-etilesile ottildimetil PABA [21245-02-3]	8%		
22	Sulisobenzone (DCI) e sulisobenzone di sodio (DCI); Acido 5-benzoil-4-idrossi-2-metossibenzensolfonico e suo sale sodico [4065-45-6] e [6628-37-1] benzophenone-5	5% (espresso in acido)		
23	2,2'-metilene-bis-[6-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)]fenolo [103597-45-1]	10%		
24	Sale sodico dell'acido 2-2'-(1,4-fenilen)bis1H-benzimidazol-4,6-disolfonico [180898-37-7]	10% (espresso in acido)		
25	2,2'-[6-(4-metossifenil)-1,3,5-triazina2,4.diil]bis[5-(2etilesil)ossi]fenolo [187393-00-6]	10%		

4. Nel medesimo allegato V sezione seconda, parte seconda, sono soppressi i numeri d'ordine : 5,17 e 29;

Art. 5.

I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dal presente decreto non possono essere messi in commercio da produttori e importatori a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti né ceduti al consumatore finale a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 2000

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 158

00A13413

DECRETO 7 settembre 2000.

Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati» con particolare riguardo all'art. 15, commi 1 e 3, che autorizza il Ministro della sanità a fissare le modalità per l'importazione ed esportazione del sangue umano conservato e dei suoi derivati, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il «Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali», come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 1997, n. 44, e relativi decreti applicativi;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro», come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare l'art. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704 «Regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità»;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1991, recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico, profilattico e diagnostico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1991, n. 148;

Visto il decreto ministeriale 1º settembre 1995, concernente «Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri»;

Visti i decreti ministeriali 22 aprile 1996, concernenti, rispettivamente, «Procedure di controllo e relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate dal sangue o plasma umano, contenenti albumina», «Procedure di controllo e relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate dal sangue o plasma umano, contenenti fattori della coagulazione», «Procedure di controllo e relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate dal sangue o plasma umano, contenenti immunoglobuline normali e specifiche»;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, concernente «Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero»;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1997, concernente «Procedure di autorizzazione all'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano»;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1998, recante «Disposizioni concernenti medicinali derivati dal sangue o plasma umano»;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1999, concernente «Introduzione della ricerca di acido nucleico del virus dell'epatite C mediante la tecnica di amplificazione genica nei pool di plasma umano utilizzati per la produzione di emoderivati»;

Ritenuto di dover aggiornare le disposizioni del citato decreto ministeriale 12 giugno 1991, alla luce delle intervenute modifiche legislative e delle innovazioni in campo scientifico e tecnologico;

Sentito il parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, di cui all'art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nella seduta del 6 ottobre 1998;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 1º giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto regola l'importazione e l'esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico anche in relazione allo stato di avanzamento del piano di incremento produttivo di sangue e di plasma nazionali. Esso è sottoposto ad aggiornamento sentiti la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale e l'Istituto superiore di sanità, ed in attuazione delle normative europee del settore, tenendo conto delle innovazioni in campo scientifico e tecnologico finalizzate a garantire la sicurezza dei prodotti.

Art. 2.

1. L'importazione e l'esportazione di plasma e di emo o plasmaderivati, sono autorizzate dal Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza nei confronti degli interessati che risultino regolarmente autorizzati alla produzione e presentino la relativa istanza corredata da idonea documentazione, conformemente all'allegato 1 del presente decreto, sui requisiti di qualità e sicurezza di tali prodotti, come richiesti dalla vigente normativa in materia di protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue.

2. Il Ministero della sanità consente l'importazione dei suddetti prodotti dopo aver acquisito da parte delle autorità sanitarie e dei produttori dei Paesi esportatori idonea documentazione sull'origine del prodotto, sui dettagli delle metodiche utilizzate e ogni altra notizia atta a fornire le garanzie necessarie per assicurare la protezione dei donatori e dei riceventi.

3. L'autorizzazione all'importazione è altresì concessa a condizione che il richiedente sia in grado di eseguire sul prodotto importato i controlli previsti dalla Farmacopea ufficiale, stabiliti con appositi provvedi-

menti del Ministero della sanità e raccomandati da norme internazionali e possa assicurare in qualsiasi momento e per qualsiasi evenienza la pronta disponibilità della documentazione relativa alla selezione dei donatori.

4. L'eccedenza di emo o plasmaderivati, ottenuta da plasma nazionale, potrà essere utilmente esportata, previa relativa autorizzazione, per contribuire al soddisfacimento del fabbisogno europeo nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale nonché per fini umanitari; i prodotti di cui sopra devono essere parimenti sottoposti a tutti i controlli previsti dalla normativa vigente.

5. Il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione di emo o plasmaderivati, importati ai fini della lavorazione per l'esportazione, prescinde dalla valutazione del raggiungimento dell'autosufficienza nazionale. La predetta autorizzazione è subordinata alla garanzia di conformità della materia prima importata e dei prodotti lavorati dalla stessa derivati e da esportare, ai requisiti richiamati nel comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

1. È consentita l'importazione di specialità medicinali costituite da emo o plasmaderivati prodotte in officine farmaceutiche site in Paesi esteri, ma regolarmente autorizzate all'immissione in commercio in Italia, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.

2. È altresì consentita l'importazione di specialità medicinali emo o plasmaderivate soggette alle procedure di autorizzazione all'importazione parallela previste dal decreto ministeriale 29 agosto 1997, a condizione che tali prodotti, nel Paese di provenienza, risultino autorizzati alla commercializzazione per uso terapeutico umano.

3. Alla importazione di specialità medicinali di cui ai precedenti commi 1 e 2, non si applicano i controlli di Stato prescritti dai decreti ministeriali 22 aprile 1996 e successive integrazioni, quando risultino già sottoposte ad analoghi controlli da parte dell'autorità sanitaria di uno Stato europeo ovvero di altro Stato con il quale esistano accordi bilaterali. In mancanza di questi controlli nel Paese di provenienza, l'immissione in commercio di tali specialità medicinali emo o plasmaderivate resta comunque subordinata alla esecuzione dei prescritti controlli di Stato da parte dell'Istituto superiore di sanità, o di un laboratorio della rete europea (OMCL), prima della loro commercializzazione.

4. È sottoposta a specifica autorizzazione l'importazione di emo o plasmaderivati prodotti all'estero e ammessi alla sperimentazione clinica in Italia. A tale fine la ditta interessata deve dimostrare, con documentazione tecnica, che i processi di produzione e di rimozione/inattivazione virale adottati sono adeguati alle specifiche europee e internazionali.

Art. 4.

1. In caso di mancanza di analoghe valide alternative terapeutiche con medicinali emo o plasmaderivati disponibili nel commercio nazionale, il Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza - può autorizzare, caso per caso, l'importazione di specialità medicinali legalmente in commercio nel Paese di provenienza ma non ancora registrate in Italia.

2. Nel caso indicato nel precedente comma 1 l'autorizzazione viene rilasciata a seguito di specifica richiesta medica motivata e a condizione che i prodotti emo o plasmaderivati in questione risultino preparati nei Paesi di provenienza secondo i requisiti di sicurezza e di qualità, compresi i controlli di Stato, equivalenti a quelli richiesti dalla autorità sanitaria italiana.

3. La richiesta compilata dal medico utilizzatore deve riportare le informazioni necessarie di cui all'allegato 2.

Art. 5.

1. L'autorizzazione all'importazione e all'esportazione di sangue e di emocomponenti nonché di cellule staminali emopoietiche e di cellule staminali da cordone ombelicale destinate al trapianto è rilasciata di volta in volta dal Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza di competenza statale - nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato 3.

Art. 6.

1. Nei casi di necessità e di urgenza o di eventi straordinari il Ministero della sanità può procedere direttamente all'importazione dei prodotti di cui all'art. 1 e alla successiva distribuzione tramite i centri regionali di coordinamento e compensazione.

Art. 7.

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione:

a) l'importazione e l'esportazione di sangue o emocomponenti ad uso autologo;

b) l'importazione o l'esportazione di campioni di sangue, siero o plasma umani da destinare ad indagini diagnostiche sui campioni stessi ovvero da utilizzare nell'espletamento delle attività proprie di laboratorio.

2. È comunque prescritto che i prodotti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 siano:

accompagnati dalla documentazione prevista all'allegato 4;

contenuti in recipienti preferibilmente di materiale infrangibile, chiusi ermeticamente e confezionati in modo tale da rendere impossibile lo spargimento all'esterno del loro contenuto in caso di rottura, a salvaguardia del personale addetto alla manipolazione dei campioni stessi, come indicato dalla autorità sanitaria, e al fine di assicurare la tutela dal rischio di esposizione ad agenti biologici, come previsto dal titolo VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

1. Le autorità sanitarie di frontiera accertano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche avvalendosi delle aziende sanitarie locali, secondo le modalità di cui all'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 9.

1. È abrogato il decreto ministeriale 12 giugno 1991 di cui in premessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1991, n. 148.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 159

ALLEGATO 1

Documentazione da presentare ai sensi dell'art. 2 da parte del richiedente l'importazione e l'esportazione di plasma e di emo o plasmaderivati.

1) Il richiedente deve presentare specifica istanza di autorizzazione con indicazione di:

denominazione del prodotto;

quantità che si intende importare od esportare (volume, massa, attività, o altri indicatori);

fornitori e/o utilizzatori esteri;

eventuali relativi intermediari;

origine del plasma o dell'emo o plasmaderivato;

criteri di selezione/esclusione dei donatori;

specificazione se trattasi di donatori non remunerati o remunerati;

negatività dei controlli eseguiti su ogni donazione e relative metodiche per la ricerca di antigeni ed anticorpi di agenti infettivi lesivi della salute previsti dalla normativa vigente; ove trattasi di prodotti destinati alla diagnostica in vitro, deve essere specificata l'eventuale positività degli stessi ai controlli suddetti;

criteri di decisione in caso di successiva sieroconversione di un donatore;

sistema di rintracciabilità punto di raccolta/prodotto finito e viceversa;

contenitori con indicazione del tipo e del numero;

conservazione e trasporto;

procedure di preparazione del prodotto secondo la normativa del Paese che esporta con la specificazione dei trattamenti di rimozione/inattivazione virale effettuati;

destinazione d'impiego (emoderivati o emodiagnostici ovvero per uso trasfusionale) con l'indicazione dei prodotti da ottenere e relative quantità destinate al fabbisogno nazionale e/o all'esportazione ovvero con la specificazione del trattamento di rimozione/inattivazione virale applicato sul plasma fresco congelato destinato ad uso trasfusionale;

Paese di provenienza o di destinazione;

mezzo di trasporto designato;

frontiera di passaggio;

officina di produzione presso la quale la società richiedente, intende effettuare la lavorazione dei prodotti in questione anche sita in territorio della Comunità europea, purché precedentemente autorizzata dall'autorità sanitaria competente e in grado di eseguire i controlli di cui al comma 3 dell'art. 2;

disponibilità della relativa documentazione in qualunque momento e per il tempo di conservazione previsto per i relativi contro campioni.

2) L'istanza di autorizzazione va corredata dalla seguente documentazione riferita al tipo di prodotto in importazione o in esportazione:

certificato di controllo di qualità, rilasciato dal fornitore, con indicazione dei risultati di negatività dei test di screening dei marcatori virali previsti, del valore delle ALT e di eventuali altri saggi effettuati mediante tecniche di amplificazione genomica dell'acido nucleico, delle metodiche e dei kit utilizzati in ogni singola donazione e in ogni pool di plasma secondo la normativa vigente;

dati relativi alla autorizzazione e all'eventuale accreditamento del centro fornitore;

specificazione per ogni centro anche della relativa quantità di prodotto, del numero totale dei contenitori, del numero delle liste dei donatori, della prima e ultima data delle liste, del totale delle unità preparate e di quant'altro necessario per l'identificazione del prodotto fornito;

attestazione di responsabilità relativa ai controlli di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 2, rilasciata dal direttore tecnico dell'officina farmaceutica di produzione, con particolare riguardo ai risultati di negatività dei test di screening dei marcatori virali, del valore delle ALT e/o di eventuali altri saggi come sopra indicato, delle metodiche e dei kit utilizzati in ogni singola donazione e nei pool di plasma;

fattura.

3) Per il rilascio delle autorizzazioni alla importazione la società richiedente può inoltrare un'unica istanza valida per un periodo non superiore a sei mesi, purché la stessa sia riferita al medesimo Paese di provenienza, allo stesso fornitore e allo stesso tipo di prodotto, e corredata della documentazione prevista relativa ad ogni fornitura, ad eccezione per i prodotti destinati alla diagnostica in vitro che possono essere di tipi diversi; in quest'ultimo caso la relativa documentazione deve fornire le previste informazioni per ogni tipo di prodotto da importazione.

L'importazione, ancorché autorizzata per un periodo non superiore a sei mesi, potrà svolgersi anche in più fasi, di volta in volta documentate e preventivamente comunicate sia all'ufficio che rilascia l'autorizzazione che all'ufficio di frontiera del Ministero della sanità competente ai controlli in materia.

ALLEGATO 2

Documentazione da presentare ai sensi dell'art. 4 da parte del richiedente l'importazione di specialità medicinali emo o plasmaderivate legalmente in commercio nel Paese di provenienza ma non ancora registrate in Italia.

Il medico richiedente dovrà fornire al Ministero della sanità la seguente documentazione ai fini dell'importazione in Italia dell'emo o plasmaderivato necessario:

a) denominazione, forma farmaceutica e via di somministrazione;

b) dichiarazione che il medicinale in questione é regolarmente autorizzato nel Paese di provenienza;

c) ditta estera produttrice;

d) titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

e) quantitativo di cui si chiede l'importazione nel territorio nazionale, con la precisazione che lo stesso corrisponde a un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni;

f) generalità del paziente;

g) esigenze particolari che giustificano il ricorso al medicinale non autorizzato nel territorio nazionale;

h) dichiarazione di utilizzazione del medicinale sotto la propria diretta responsabilità;

i) consenso informato del paziente ai sensi del decreto ministeriale il 1° settembre 1995 «Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 1995.

ALLEGATO 3

Documentazione da presentare ai sensi dell'art. 5 ai fini della:

a) importazione - esportazione di sangue e/o emocomponenti;

b) importazione - esportazione di cellule staminali ematopoietiche, nonché di cellule staminali da cordone ombelicale.

Il medico responsabile della struttura ematologica ospedaliera presso la quale il paziente viene trattato ovvero il medico responsabile della struttura trasfusionale ospedaliera, ognuno per la propria competenza, deve presentare una specifica istanza per ricevere l'autorizzazione dalla quale risulti:

numero di contenitori etichettati secondo le procedure definite con protocollo formulato dal responsabile del servizio, con l'indicazione anche della data di ogni prelievo nonché delle modalità di conservazione;

test per la ricerca di antigeni e di anticorpi di agenti infettivi lesivi della salute previsti dalla normativa vigente per i donatori di sangue, nonché l'indicazione del valore delle ALT;

controlli immunoematologici sul donatore;

nazione di destinazione o di provenienza;

struttura sanitaria ricevente;

data del trasporto;

mezzo e modalità di trasporto;

frontiera di passaggio.

Inoltre, ai fini del rilascio di autorizzazione alla importazione - esportazione di cui alla lettera *b)*, le sopraspecificate informazioni devono essere completate con:

generalità del/dei paziente/i ricevente/i;

controlli immunoematologici sul ricevente.

ALLEGATO 4

Documentazione che deve accompagnare i prodotti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 7.

Lettera *a)*

Documentazione del medico responsabile della struttura trasfusionale ospedaliera che esegue il predeposito dalla quale risulti:

generalità del paziente;

numero dei contenitori etichettati secondo le procedure definite con protocollo formulato dal responsabile del servizio, con l'indicazione anche della data di ogni prelievo, nonché delle modalità di conservazione;

controlli immunoematologici del paziente;

nazione di destinazione o di provenienza;

struttura sanitaria ricevente;

data del trasporto;

mezzo e modalità di trasporto.

Lettera *b)*

Documentazione del richiedente responsabile delle indagini diagnostiche dalla quale risulti:

generalità del paziente, ovvero numero di lotto, siero o plasma da cui è stato prelevato il campione;

numero dei contenitori opportunamente etichettati;

quantità di sangue, siero o plasma in esso contenuti;

centro di provenienza;

laboratorio di destinazione;

data del trasporto;

mezzo e modalità di trasporto.

00A13217

DECRETO 5 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ku. Cisily C.J. ha chiesto il riconoscimento del titolo di nurse conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di nurse conseguito nell'anno 1985 presso la scuola infermieristica «Choithram Hospital, Indore M.P.» (India) dalla sig.ra Ku. Cisily C.J. nata a Neeleeswaram (India) il giorno 15 giugno 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ku. Cisily C.J. è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A13218

DECRETO 12 ottobre 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Silomat».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 25 settembre 2000 della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottelencata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale SILOMAT, confezione «20 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, endovenoso e sottocutaneo» 5 fiale 2 ml, A.I.C. n. 013344 027.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 12 ottobre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A13412

DECRETO 17 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Krankengymnastin», conseguito in Germania dalla sig.ra Giuseppina D'Amico, cittadina italiana;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Giuseppina D'Amico di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale del 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale della commissione esaminatrice del 10 ottobre 2000;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Krankengymnastin» conseguito in Germania in data 1° gennaio 1993 dalla sig.ra

Giuseppina D'Amico, nata a Torino il 30 marzo 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

Il direttore: D'ARI

00A13449

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Centro organizzazione e promozione spettacoli Astro - Società cooperativa a r.l.», in Reggio Calabria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione di mancata ispezione, datata 17 luglio 1999, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Centro organizzazione e promozione spettacoli Astro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Calabria;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Centro organizzazione e promozione spettacoli Astro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Calabria, alla via Reggio Campi I Tronco n. 78/a, costituita in data 18 marzo 1988, con atto a rogito notaio dott. Andrea Zagami di Reggio Calabria, omologato dal tribunale di Reggio Calabria con decreto 27 maggio 1988, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Lupis Antonella, residente in Reggio Calabria, alla via Reggio Campi I Tronco n. 133/b, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A13213

DECRETO 25 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Ortofrutta Castel del Monte - Società cooperativa agricola a r.l.», in Andria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di accertamento ispettivo del 9 aprile 1999, nei confronti della società cooperativa «Ortofrutta Castel del Monte - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Andria (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ortofrutta Castel del Monte - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Andria (Bari), alla via C. Troia n. 8/2, costituita in data 30 novembre 1983, con atto a rogito notaio dott. Giuseppe Tedone di Trani, omologato dal tribunale di Trani con decreto del 17 gennaio 1984, è sciolta ai sensi

dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Goffredo residente in Bari, alla via Re David, 21/2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A13214

DECRETO 25 settembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cassa di mutualità irpino-sannita - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Rotondi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori e dei componenti organi collegiali;

Visto il decreto ministeriale in data 30 aprile 1999 con il quale la società cooperativa «Cassa di mutualità irpino-sannita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rotondi (Avellino), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Orazio D'Alterio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 6 giugno 2000 con la quale il predetto ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Cucco, nato a Caserta il 24 maggio 1966 ed ivi residente in via Ricciardi n. 10, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cassa di mutualità irpino-sannita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rotondi (Avellino), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 30 aprile 1999, in sostituzione del dott. Orazio D'Alterio, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A13409

DECRETO 25 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Frontale a r.l.», in Apiro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza depositata in cancelleria in data 13 luglio 2000, con la quale il tribunale di Macerata ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa agricola Frontale a r.l.», con sede in Apiro (Macerata);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola Frontale a r.l.», con sede in Apiro, costituita in data 24 aprile 1976, con atto a rogito notaio dott. Pier Luigi Ginesi di Macerata e Camerino, omologato dal tribunale di Macerata con decreto del 19 maggio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Massimo Marchionni, nato a Camerino il 19 maggio 1961 e residente a Macerata, con studio in Corridonia (Macerata), via Luigi Lanzi n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A13410

DECRETO 29 settembre 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, secondo periodo;

Visti gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996;

Ritenuta la propria competenza;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte di diritto, ai sensi dell' art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

Consorzio edilizio Lares a r.l., con sede in Albenga, via Genova n. 123/2, registro imprese n. 60683, BUSC n. 1113/278623;

Nova Domus società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Albenga, via Genova n. 123/2, registro imprese n. 166791, BUSC n. 1101/276210;

Il borgo società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Albenga, via Genova n. 123/2, registro imprese n. 166782, BUSC n. 1100/276209.

Savona, 29 settembre 2000

p. *Il direttore reggente:* SAVOIA

00A13212

DECRETO 2 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Rinascita cooperativa pescatori», in Gaeta.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Vista la delibera di assemblea straordinaria del 22 gennaio 1980, atto a rogito notaio Fuccillo Guido di Itri, repertorio n. 6413, racc. n. 2940 , con la quale la società cooperativa «Rinascita cooperativa pescatori», con sede in Gaeta, costituita per rogito notaio Fuccillo Guido il 10 ottobre 1976, registro società n. 4925, con la quale è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione divisione IV/5, prot. n. 4865 dell'8 novembre 1999;

Vista l'esigua consistenza patrimoniale della cooperativa, tenuto conto dell'ultima situazione acquisita agli atti, che l'ultimo bilancio di esercizio risale all'anno 1976 e tenuto conto che le poste attive in esso contenute debbano considerarsi estinte;

Decreta:

La società cooperativa «Rinascita cooperativa pescatori», con sede in Gaeta, costituita per rogito notaio Fuccillo Guido in data 10 ottobre 1976, registro società n. 4925, BUSC n. 1483/147966 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore, in virtù del già citato art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Latina, 2 ottobre 2000

Il direttore: D'INCERTOPADRE

00A13215

DECRETO 2 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Badia a settimo», in Scandicci.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 maggio 2000, eseguita nei confronti della cooperativa «Badia a settimo», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa, pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 48 del 16 giugno 2000;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Badia a settimo», con sede in Scandicci, costituita per rogito del notaio Massimo Ersoch in data 4 dicembre 1965, repertorio 4756, registro società n. 17857 del tribunale di Firenze, BUSC n. 816/96474, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 2 ottobre 2000

p. *Il dirigente reggente:* PORCIATTI

00A13216

DECRETO 9 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Casa» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro territorialmente competenti degli scioglimenti senza liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione della direzione provinciale del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria redatto in data 7 settembre 2000 da cui risulta che la società cooperativa edilizia appresso indicata trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «La Casa» a r.l., con sede in Macerata, via Santa Maria della Porta n. 34, costituita per rogito notaio dott. Lorenzo Lorenzelli in data 4 dicembre 1973 - repertorio 136612 , iscritta presso il tribunale di Macerata al registro società n. 2007, B.U.S.C. n. 579/129086.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e trasmesso, per il seguito di competenza, al registro delle imprese.

Macerata, 9 ottobre 2000

Il direttore reggente: COLETTA

00A13408

DECRETO 9 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Fania», in Campobasso.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza nomina di commissario liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Fania», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio Delli Veneri Silvestro in data 9 maggio 1983, numero di repertorio 97451, registro società n. 1423, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 816/198490.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Campobasso, 9 ottobre 2000

Il direttore: MARTONE

00A13411

DECRETO 13 ottobre 2000.

Annullamento del decreto 5 luglio 1999 di scioglimento di alcune società cooperative nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Mare blu» a responsabilità limitata, in S. Giovanni a Piro.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del direttore del servizio politiche del lavoro di Salerno del 5 luglio 1999 con il quale ha disposto lo scioglimento di ventinove società cooperative, fra le quali contrassegnata al punto 22), la società cooperativa «Mare blu» a r.l. di S. Giovanni a Piro (Salerno);

Vista l'istanza della cooperativa intesa ad ottenere la revisione della documentazione amministrativa in base alla quale è stato disposto lo scioglimento;

Vista l'istruttoria predisposta da questo ufficio, in sede di riesame, da cui emergono atti acquisiti successivamente all'emanazione del decreto di scioglimento comprovanti il compimento di atti di gestione da parte della cooperativa, il deposito dei bilanci d'esercizio al registro imprese ed il perseguimento dello scopo sociale;

Constatata l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2544 del codice civile;

Ravvisati, nell'ambito del potere di autotutela demandato alla pubblica amministrazione, gli estremi dell'illegittimità parziale del decreto, nonché l'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione parziale dello stesso;

Decreta:

Il decreto del direttore del servizio politiche del lavoro di Salerno del 5 luglio 1999 che dispone lo scioglimento di alcune società cooperative, è annullato nella parte in cui al punto 22) dispone lo scioglimento della società cooperativa «Mare blu» a r.l., con sede in S. Giovanni a Piro, costituita per rogito notarile Raffaele Pugliese La Corte in data 24 febbraio 1988, repertorio n. 12755, registro società n. 1598, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 4648.

Salerno, 13 ottobre 2000

Il direttore: COPPOLA

00A13407

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 22 settembre 2000.

Rideterminazione della misura del contributo annuo statale per le scuole elementari parificate.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

Visto l'art. 95 del regio decreto n. 577/1928, istitutivo delle scuole elementari «a sgravio»;

Visti gli articoli n. 159 e 160 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto n. 1297/1928;

Visto il regio decreto-legge n. 1196/1935, di denominazione delle scuole pubbliche;

Visto il decreto ministeriale n. 205 del 10 luglio 1991, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di contributi per il mantenimento delle scuole elementari parificate;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 1994, con il quale sono stati introdotte delle integrazioni al comma 2 del punto *b)* del citato decreto ministeriale 205/1991;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione;

Visto il D.D. 16 luglio 1998, con il quale il contributo statale annuo alle scuole elementari parificate è stato determinato in L. 27.600.000 a classe;

Vista la legge n. 448 del 23 dicembre 1999, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Vista la legge n. 62 del 10 marzo 2000, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Vista la legge n. 247 del 14 agosto 2000, recante interventi urgenti per l'utilizzazione di finanziamenti destinati all'istruzione;

Considerata la disponibilità per l'anno finanziario 2000 sull'apposito capitolo di bilancio 2160, di questo Ministero, relativo ai contributi alle scuole elementari parificate;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione del sopracitato contributo ordinario, limitatamente alle disponibilità di bilancio;

Decreta:

La cifra di L. 27.600.000 annue a classe, indicata nel suddetto D.D. 16 luglio 1998 viene rideterminata nella misura di L. 37.500.000 annue a classe, a decorrere dall'1° settembre 2000.

I funzionari delegati provvederanno a stabilire, in conseguenza di quanto sopra disposto, il nuovo contributo spettante a ciascuna scuola elementare parificata.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 22 settembre 2000

Il direttore generale: MANIACI

00A13220

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 settembre 2000.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, che istituisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 160 del 26 giugno 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 160 del 26 giugno 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

Visto il regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerata la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relativa ai regimi nell'ambito della politica agricola comune;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 14 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. I pagamenti concessi nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato al regolamento (CE) n. 1259/99, sono riconosciuti integralmente ai beneficiari qualora risultino soddisfatti i seguenti requisiti in materia di protezione ambientale:

a) manutenzione delle scoline, manutenzione dei canali collettori permanenti ed attuazione, in zone declive, di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, per i settori dei seminativi, delle leguminose in grani, del lino, della canapa, del tabacco, delle sementi e del riso;

b) manutenzione delle scoline, manutenzione dei canali collettori permanenti, per il settore dell'olio di oliva;

c) stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, negli allevamenti a stabulazione fissa, in bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente, per i settori delle carni bovine e degli ovini e caprini.

Art. 2.

1. L'organismo pagatore riconosciuto competente, è l'autorità incaricata dell'attuazione, del controllo e della vigilanza sulla osservanza delle norme del presente decreto.

Art. 3.

1. La differenza tra gli importi che, in assenza del presente decreto, verrebbero corrisposti agli agricoltori di una regione o provincia autonoma per un determinato anno civile e gli importi calcolati previa applicazione del presente decreto, è messa a disposizione della regione o provincia autonoma medesima, come sostegno supplementare comunitario alle misure previste dal relativo piano di sviluppo rurale, concernenti il prepensionamento, gli aiuti alle zone svantaggiate ed alle zone soggette a restrizioni ambientali, gli impegni agroambientali e l'imboschimento, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99.

2. Le ulteriori modalità di applicazione dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1259/99 saranno definite con successivo provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 151

00A13451

DECRETO 2 ottobre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 7 maggio 2000 al 16 giugno 2000 nella provincia di Benevento;

grandinate del 15 maggio 2000 nella provincia di Salerno;

grandinate dell'8 giugno 2000 nella provincia di Avellino;

grandinate dall'8 giugno 2000 al 16 giugno 2000 nella provincia di Caserta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino: grandinate dell'8 giugno 2000: provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Lapio, San Mango sul Calore;

Benevento: grandinate dal 7 maggio 2000 al 14 maggio 2000, dall'8 giugno 2000 al 16 giugno 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Apice, Apollosa, Benevento, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Ceppaloni, Circello, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Pago Veiano, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Torrecuso;

Caserta: grandinate dell'8 giugno 2000, del 16 giugno 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Marcianise, San Prisco, Vitulazio;

Salerno: grandinate del 15 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Giffoni sei Casali, Giffoni Valle Piana, San Cipriano Picentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A13221

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 ottobre 2000.

Rettifica del decreto ministeriale 5 luglio 2000 relativo alla determinazione dei posti per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario dell'area sanitaria di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 1, comma 1, lettera *a)*.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2000 con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a),* della legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visti i decreti ministeriali 13 e 28 luglio 2000 con i quali sono state apportate le rettifiche relativamente al numero complessivo dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di diploma universitario di infermiere;

Vista la nota in data 6 settembre 2000 con la quale l'Università degli studi di Udine chiede, in considerazione del consistente numero degli studenti preiscritti e dell'elevato fabbisogno regionale della figura professionale di infermiere, un incremento di venti unità per le immatricolazioni al corrispondente corso di diploma universitario;

Vista la nota in data 12 settembre 2000 con la quale l'Università Cattolica del Sacro Cuore, in considerazione della disponibilità delle strutture didattiche e assistenziali presso l'istituto «Suore della Misericordia - azienda ospedaliera S. Giovanni», chiede un incremento di quindici posti per le immatricolazioni al corso di diploma universitario di infermiere;

Vista la nota in data 14 settembre 2000 con la quale l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti, tenuto conto delle capacità formative e delle strutture sanitarie accreditate per la formazione, chiede un incremento di trenta posti per le immatricolazioni al corso di diploma universitario di infermiere sulla base dell'elevato numero di preiscrizioni e della forte richiesta di personale infermieristico da impiegare sia nelle strutture pubbliche, sia in quelle private ricevuta dall'assessorato alla sanità della regione Abruzzo;

Vista le note dell'Università di Verona rispettivamente in data 14 e 26 settembre 2000, con le quali viene richiesto un incremento di centodieci posti per le immatricolazioni al corso di diploma universitario di infermiere da destinare al polo didattico attivato presso l'azienda ULSS n. 21 di Legnago (Verona) e per corrispondere alla necessità di formazione delle province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota in data 4 ottobre 2000 con la quale l'Università degli studi di Perugia, in considerazione dell'elevato fabbisogno di prestazioni infermieristiche già comunicato dall'assessore alla sanità e della propria offerta formativa, chiede un incremento di cinquanta posti per le immatricolazioni al corso di diploma universitario di infermiere;

Vista la nota del Ministero della sanità in data 4 ottobre 2000;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere a modifiche dei precitati decreti ministeriali in data 5, 13 e 28 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 28 luglio 2000 è apportata la rettifica relativamente al numero complessivo dei posti disponibili per le immatricolazioni al seguente corso di diploma universitario:

Infermiere da n. 10.101 a n. 10.326.

Art. 2.

Alla tabella parte integrante del decreto ministeriale 5 luglio 2000 richiamato in premesse sono apportate le sottoindicate variazioni con esclusivo riferimento al numero degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

a) Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti da 150 a 180;

b) Università degli studi di Perugia da 100 a 150;

c) Università degli studi Cattolica del «Sacro Cuore» da 175 a 190;

d) Università degli studi di Udine da 120 a 140;

e) Università degli studi di Verona da 480 a 590;

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A13219

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 ottobre 2000.

Requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, nonché il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata Convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1° febbraio 1997;

Considerato che la direttiva 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, come modificata dalla direttiva 98/35/CE del 25 maggio 1998, recepite, rispettivamente, con legge 24 aprile 1998, n. 128, e con legge 21 dicembre 1999, n. 526, e che le stesse sono entrate in vigore, rispettivamente, alla data del 31 dicembre 1995 e del 1° luglio 1999;

Considerato che i capitoli II e III dell'annesso sopra richiamato individuano i requisiti minimi obbligatori per la certificazione dei marittimi per i servizi di coperta e di macchina e le corrispondenti abilitazioni così come segue:

1) Sezione coperta:

a) ufficiale di navigazione;

b) ufficiale di navigazione di seconda classe;

c) ufficiale di navigazione di terza classe;

d) capitano;

e) capitano di seconda classe;

f) comandante;

g) comandante di seconda classe;

h) comandante di terza classe;

i) comandante di quarta classe;

l) comune di guardia di coperta.

2) Sezione macchina:

a) ufficiale di macchina;

b) capitano di macchina;

c) capitano di macchina di seconda classe;

d) direttore di macchina;

e) direttore di macchina di seconda classe;

f) comune di guardia di macchina.

Considerata la necessità di procedere all'indicazione dei requisiti e dei limiti delle abilitazioni nonché le modalità di rilascio delle certificazioni della gente di mare di cui alla citata convenzione STCW/78, come emendata nel 1995;

Visto l'art. 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30, che prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisca i requisiti ed i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplini la necessaria attività di certificazione;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1999, n. 121-T con il quale all'art. 4 sono state delegate al Sottosegretario di Stato sen. Mario Occhipinti le funzioni nelle materie di competenza del Dipartimento della navigazione marittima ed interna;

Decreta:

Art. 1.

Ufficiale di navigazione

1. L'ufficiale di navigazione può imbarcare in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo e ad assumere la responsabilità di una guardia di navigazione a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;

b) avere compiuto i diciotto anni di età;

c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

d) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell'ufficiale di coperta, di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi su navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate in attività di addestramento, nonché della frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati, sopravvivenza e salvataggio, radar e A.R.P.A. presso istituti, enti o società riconosciuti idonei da questo Ministero.

Il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta da questi designato e il suo svolgimento deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'amministrazione. Tale periodo può essere sostituito da un periodo di navigazione di almeno trentasei mesi in servizio di coperta a bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate, dei quali almeno sei in compiti connessi con la tenuta della guardia sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta da questi designato;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del programma di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di coperta, di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo.

3. Qualora in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero delle comunicazioni, l'ufficiale di navigazione potrà svolgere mansioni connesse con i servizi radio di bordo.

Art. 2.

Ufficiale di navigazione di seconda classe

1. L'ufficiale di navigazione di seconda classe può imbarcare in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo e ad assumere la responsabilità di una guardia di navigazione a bordo di navi aventi stazza lorda inferiori a 500 tonnellate senza limitazioni riguardo la destinazione della nave.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione di seconda classe occorre essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 1 per il conseguimento del certificato di ufficiale di navigazione.

Art. 3.

Ufficiale di navigazione di terza classe

1. L'ufficiale di navigazione di terza classe può imbarcare in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore aI primo ed assumere la responsabilità di una guardia di navigazione a bordo di navi aventi stazza lorda inferiori a 500 tonnellate che compiono navigazione costiera.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione di terza classe occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;

b) avere compiuto i diciotto anni di età;

c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

d) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e mansioni dell'ufficiale di coperta su navi impegnate in navigazione costiera, di cui alla sezione A-II/3 del codice STCW, a livello operativo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno trentasei mesi in servizio di coperta.

Il periodo di navigazione deve essere integrato dalla frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati, sopravvivenza e salvataggio, e radar presso istituti, enti o società riconosciuti idonei da questo Ministero;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, al termine del periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di coperta su navi impegnate in navigazione costiera, di cui alla sezione A-II/3 del codice STCW a livello operativo.

Art. 4.

Capitano

1. Il capitano può imbarcare in qualità di primo ufficiale di coperta a bordo di navi senza limitazioni riguardo le caratteristiche e la destinazione della nave.

2. Per conseguire il certificato di capitano occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di abilitazione di «ufficiale di navigazione»;

b) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e mansioni dei primi ufficiali e comandanti, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi in qualità di ufficiale responsabile di una guardia di navigazione a bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate;

c) aver sostenuto, con esito favorevole, al termine del periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dei primi ufficiali e comandanti, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo.

Art. 5.

Capitano di seconda classe

1. Il capitano di seconda classe può imbarcare in qualità di primo ufficiale di coperta a bordo di navi aventi stazza lorda compresa tra 500 e 3000 tonnellate senza limitazioni riguardo la destinazione della nave.

2. Per conseguire il certificato di capitano di seconda classe occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di abilitazione di «ufficiale di navigazione»;

b) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e mansioni dei primi ufficiali e comandanti di navi di stazza lorda compresa tra 500 e 3000 tonnellate, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo;

c) aver sostenuto, con esito favorevole, al termine del periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dei primi ufficiali e comandanti di navi di stazza lorda compresa tra 500 e 3000, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo.

Art. 6.

Comandante

1. Il comandante può assumere il comando di navi senza limitazioni riguardo le caratteristiche e la destinazione della nave.

2. Per conseguire il certificato di comandante occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di abilitazione di «capitano»;

b) avere effettuato almeno dodici mesi di navigazione in qualità di primo ufficiale di coperta in virtù del possesso del certificato di abilitazione di «capitano»,

ovvero

c) essere in possesso del certificato di abilitazione di «ufficiale di navigazione»;

d) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e mansioni dei primi ufficiali e comandanti, addestramento sui compiti e mansioni dei primi ufficiali e comandanti di navi di stazza lorda compresa tra 500 e 3000 tonnellate, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno trentasei mesi in qualità di ufficiale responsabile di una guardia di navigazione a bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, al termine del periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dei primi ufficiali e comandanti di navi di stazza lorda compresa tra 500 e 3000 tonnellate, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo.

Art. 7.

Comandante di seconda classe

1. Il comandante di seconda classe può assumere il comando di navi aventi stazza lorda compresa tra 500 e 3000 tonnellate senza limitazioni riguardo la destinazione della nave.

2. Per conseguire il certificato di comandante di seconda classe occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di abilitazione di «capitano di seconda classe»;

b) avere effettuato almeno dodici mesi di navigazione in qualità di primo ufficiale di coperta in virtù del possesso del certificato di abilitazione di «capitano di seconda classe»,

ovvero

c) essere in possesso del certificato di abilitazione di «Ufficiale di navigazione»;

d) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e mansioni dei primi ufficiali e comandanti di navi di stazza lorda compresa tra 500 e 3000 tonnellate, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno trentasei mesi in qualità di ufficiale responsabile di una guardia di navigazione a bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, al termine del periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dei primi ufficiali e comandanti di navi di stazza lorda compresa tra 500 e 3000 tonnellate, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo.

Art. 8.

Comandante di terza classe

1. Il comandante di terza classe può assumere il comando di navi aventi stazza lorda inferiore a 500 tonnellate senza limitazioni riguardo la destinazione della nave.

2. Per conseguire il certificato di comandante di terza classe occorre essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 7 per il conseguimento del certificato di comandante di seconda classe.

Art. 9.

Comandante di quarta classe

1. Il comandante di quarta classe può assumere il comando di navi aventi stazza lorda inferiore a 500 tonnellate che compiono navigazione costiera.

2. Per conseguire il certificato di comandante di quarta classe occorrono i seguenti requisiti:

a) avere compiuto i venti anni di età;

b) essere in possesso del certificato di abilitazione di «ufficiale di navigazione di terza classe»;

c) avere effettuato almeno dodici mesi di navigazione in qualità di ufficiale di coperta, in virtù del possesso del certificato di «ufficiale di navigazione di terza classe».

Art. 10.

Comune di guardia di coperta

1. Il comune di guardia di coperta può prendere parte al servizio di guardia di navigazione con una qualifica di coperta a bordo aventi stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.

2. Per conseguire il certificato di comune di guardia di coperta occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;

b) avere compiuto i sedici anni di età;

c) avere assolto l'obbligo scolastico;

d) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e mansioni dei comuni di guardia di coperta, di cui di cui alla sezione A-II/4 del codice STCW, a livello di supporto, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno sei mesi di navigazione in servizio di coperta a bordo di navi di stazza lorda superiore a 500 tonnellate.

Il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta da questi designato.

Il periodo di navigazione deve essere integrato dalla frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati, nonché di sopravvivenza e salvataggio presso istituti, enti o società riconosciuti idonei da questo Ministero;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del programma di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comune di guardia di coperta, di cui alla sezione A- II/4 del codice STCW, a livello di supporto.

Art. 11.

Ufficiale di macchina

1. L'ufficiale di macchina può imbarcare in qualità di ufficiale di grado inferiore al primo e ad assumere la responsabilità di una guardia di macchina in un locale apparato motore presidiato o ad essere designato ufficiale di macchina responsabile di un locale apparato motore periodicamente non presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 750 chilowatt;

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di macchina occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;

b) avere compiuto i diciotto anni di età;

c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

d) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell'ufficiale di macchina, di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi su navi dotate di apparato di propulsione di potenza pari o superiore a 750 chilowatt, in attività di addestramento, nonché della frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati, e sopravvivenza e salvataggio, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei da questo Ministero.

Il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina da questi designato e il suo svolgimento deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'amministrazione;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità ad eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di macchina, di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo.

Art. 12.

Capitano di macchina

1. Il capitano di macchina può imbarcare in qualità di primo ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 chilowatt.

2. Per conseguire il certificato di capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di abilitazione di «ufficiale di macchina»;

b) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e sulle mansioni del primo ufficiale di macchina e del direttore di macchina, di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi in qualità di ufficiale di macchina su navi dotate di apparato di propulsione di potenza pari o superiore a 750 chilowatt;

c) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare la competenza ad eseguire i compiti e le mansioni del primo ufficiale di macchina e del direttore di macchina, di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo.

Art. 13.

Capitano di macchina di seconda classe

1. Il capitano di macchina di seconda classe può imbarcare in qualità di primo ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione compresa tra 750 e 3000 chilowatt.

2. Per conseguire il certificato di capitano di macchina di seconda classe occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di abilitazione di «ufficiale di macchina»;

b) avere effettuato almeno dodici mesi di navigazione in qualità di ufficiale di macchina;

c) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare la competenza ad eseguire i compiti e le mansioni del primo ufficiale di macchina e del direttore di macchina su navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione compresa tra 750 e 3000 kW, di cui alla sezione A-III/3 del codice STCW, a livello direttivo.

Art. 14.

Direttore di macchina

1. Il direttore di macchina può imbarcare in qualità di direttore a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 chilowatt.

2. Per conseguire il certificato di direttore di macchina occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di abilitazione di «capitano di macchina»;

b) avere effettuato almeno trentasei mesi di navigazione in qualità di ufficiale di macchina dei quali almeno dodici in qualità di primo ufficiale di macchina.

Art. 15.

Direttore di macchina di seconda classe

1. Il direttore di macchina di seconda classe può imbarcare in qualità di direttore a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione compresa tra 750 e 3000 chilowatt.

2. Per conseguire il certificato di direttore di macchina di seconda classe occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di abilitazione di «capitano di macchina di seconda classe»;

b) avere effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in qualità di ufficiale di macchina dei quali almeno dodici in qualità di primo ufficiale di macchina;

c) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare la competenza ad eseguire i compiti e le mansioni di primo ufficiale di macchina e di direttore di macchina su navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione compresa tra 750 e 3000 kW, di cui alla sezione A-III/3 del codice STCW, a livello direttivo.

Art. 16.

Comune di guardia di macchina

1. Il comune di guardia di macchina può far parte del servizio di guardia con una qualifica di macchina in un locale apparato motore presidiato o ad essere designato allo svolgimento di compiti in un apparato motore periodicamente non presidiato, su navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 750 chilowatt.

2. Per conseguire il certificato di comune di guardia di macchina occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;

b) avere compiuto i diciotto anni di età;

c) avere assolto l'obbligo scolastico;

d) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e mansioni dei comuni di guardia di macchina, di cui di cui alla sezione A-III/4 del codice STCW, a livello di supporto, comprensivo di un periodo di almeno sei mesi di navigazione in servizio di macchina a bordo di navi dotate di apparato di propulsione di potenza pari o superiore a 750 chilowatt.

Il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina ovvero di un ufficiale di macchina da questi designato.

Il periodo di navigazione deve essere integrato dalla frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati, nonché di sopravvivenza e salvataggio presso istituti, enti o società riconosciuti idonei da questo Ministero;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del programma di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comune di guardia di macchina, di cui alla sezione A-III/4 del codice STCW, a livello di supporto.

Art. 17.

E s a m i

1. Gli argomenti indicati nelle sezioni A-II/1 A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3 e A-III/4, così come approvate dall'IMO, di cui ai precedenti articoli formano oggetto dei programmi di esame, laddove previsti, per il conseguimento delle rispettive abilitazioni.

Art. 18.

Modello di certificato

1. È approvato il modello di certificato di abilitazione di cui all'allegato 1 al presente decreto, che è valido per tutti i certificati da rilasciare.

Art. 19.

Titoli professionali marittimi

1. I possessori di titoli professionali marittimi rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto al rilascio delle certificazioni relative alle abilitazioni di cui al presente decreto secondo i criteri ed i requisiti indicati nell'allegata tabella 2, purché in possesso di un certificato in corso di validità rilasciato ai sensi della convenzione IMO STCW/78, ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739.

2. I possessori dei certificati di marittimo facente parte di una guardia di coperta o di macchina, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 maggio 1995, n. 569, hanno diritto al rilascio delle corrispondenti abilitazioni previste dal presente decreto, secondo i criteri ed i requisiti indicati nella medesima tabella 2 allegata al presente decreto.

Art. 20.

Disposizione finale

1. Il decreto ministeriale 12 agosto 1998 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2000

p. *Il Ministro:* OCCHIPINTI
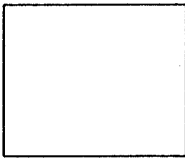
ALLEGATO 1

Modello di certificato di abilitazione(fronte)

Autorità marittima *Maritime Authority*

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Italian Ministry of Transport and Navigation

Certificato rilasciato secondo le disposizioni della
Certificate issued under the provisions of the

Convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, 1978, come modificata nel 1995.
international Convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers,1978, as amended in 1995.

Si certifica che il marittimo
The Government of Italy, certify that the seafarer

Cognome e nome .... **Matricola n.**...........
Surname and name *Seaman's book n.*

è stato debitamente qualificato in conformità con le disposizioni della regola .... della
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation .... of the

sopra citata Convenzione, come emendata, per lo svolgimento delle seguenti funzioni, al livello
above Convention, as amended, and has been found competent to perform the following functions,

e con le limitazioni specificate, fino alla data di scadenza del presente certificato o
at the levels specified, subject to any limitations indicated, until the date of expiry of

delle sue estensioni di validità come appresso indicato:
this certificate or of any estension of its validity as may be shown overleaf:

funzioni/*functions*	**livello**/*level*	**eventuali limitazioni**/*limitations (if any)*

Il legittimo titolare del presente certificato può assumere la seguente qualifica prevista dalle
The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity specified in the applicabile

vigenti tabelle di armamento approvate da questa Amministrazione:
safe manning requirements of this Administration:

qualifica/*capacity*	**eventuali limitazioni**/*limitations (if any)*

Certificato n. .... **emesso il**...
Certificate n. *issued on*

ALLEGATO 1

Modello di certificato di abilitazione (retro)

Timbro Ufficiale
Official Seal

IL COMANDANTE DEL PORTO
Timbro e firma

....
Signature of duly authorized official

....
Name of duly authorized official

Data di nascita del titolare del certificato ....
Date of birth of the holder of the certificate

Firma del titolare del certificato ....
Signature of the holder of the certificate

Fotografia del titolare del certificato
Photograph of the holder of the certificate

La validità del presente certificato è estesa fino al..
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale
Official Seal

IL COMANDANTE DEL PORTO
Timbro e firma

....
Signature of duly authorized official

....
Name of duly authorized official

Data di riconvalida.................
Date of revalidation

La validità del presente certificato è estesa fino al..
The validity of this certificate is hereby extended until

Timbro Ufficiale
Official Seal

IL COMANDANTE DEL PORTO
Timbro e firma

....
Signature of duly authorized official

....
Name of duly authorized official

Data di riconvalida ....
Date of revalidation

L'originale del presente certificato deve essere tenuto a bordo, ai sensi della regola I/2, paragrafo 9, della Convenzione IMO STCW/78, come emendata.
This certificate must be kept available in its original form on board the ship on which the holder is serving, in accordance with regulation I/2, paragraph 9, of the IMO STCW/78 Convention, as amended.

ALLEGATO 2

CRITERI E REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI IMO STCW/78-95

1

TITOLI PROFESSIONALI DI COPERTA	Requisiti per il rilascio di:		
Capitano superiore di lungo corso	COMANDANTE: automaticamente	-----------------------	------------------
Capitano di lungo corso	COMANDANTE: 12 mesi di navigazione come comandante e corsi	CAPITANO: 12 mesi di navigazione come 1° ufficiale cop. e corsi	UFF. NAVIGAZIONE: 12 mesi di navigazione da ufficiale di coperta e corsi
Aspirante capitano di lungo corso	--------------------	------------------	UFF. NAVIGAZIONE: 12 mesi di navigazione da ufficiale di coperta e corsi
Padrone marittimo di 1^ classe al traffico	COMANDANTE DI SECONDA CLASSE: 12 mesi di navigazione come comandante e corsi -	CAPITANO DI SECONDA CLASSE 12 mesi di navigazione da 1° ufficiale di coperta e corsi	------------------
Padrone marittimo di 2^ classe al traffico	COMANDANTE DI SECONDA CLASSE: 18 mesi di navigazione come comandante e corsi	CAPITANO DI SECONDA CLASSE 18 mesi di navigazione da 1° ufficiale di coperta e corsi	-----------------
Marinaio autorizzato al traffico	COMANDANTE DI SECONDA CLASSE 24 mesi di navigazione come comandante e corsi	CAPITANO DI SECONDA CLASSE 24 mesi di navigazione da 1° ufficiale di coperta e corsi	

TITOLI PROFESSIONALI DI MACCHINA	Requisiti per il rilascio di:		
Capitano superiore di macchina	DIRETTORE DI MACCHINA: automaticamente	-----------------------	------------------

ALLEGATO 2

CRITERI E REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI IMO STCW/78-95

Capitano di macchina	DIRETTORE DI MACCHINA: 12 mesi di navigazione come direttore di macchina e corsi	CAPITANO DI MACCHINA: 12 mesi di navigazione come 1° ufficiale macchina e corsi	UFF. DI MACCHINA: 12 mesi di navigazione da ufficiale di macchina e corsi
Aspirante capitano di macchina	-------------------	--------------------	UFF. DI MACCHINA: 12 mesi di navigazione da ufficiale di macchina e corsi
Meccanico navale di prima classe specializzato	DIRETTORE DI MACCHINA DI SECONDA CLASSE : 12 mesi di navigazione come direttore di macchina e corsi	CAPITANO DI MACCHINA DI SECONDA CLASSE: 12 mesi di navigazione come 1° ufficiale macchina e corsi	---------------
Meccanico navale di prima classe	DIRETTORE DI MACCHINA DI SECONDA CLASSE : 18 mesi di navigazione come direttore di macchina e corsi	CAPITANO DI MACCHINA DI SECONDA CLASSE: 18 mesi di navigazione come 1° ufficiale macchina e corsi	
Meccanico navale di seconda classe	DIRETTORE DI MACCHINA DI SECONDA CLASSE : 24 mesi di navigazione come direttore di macchina e corsi	CAPITANO DI MACCHINA DI SECONDA CLASSE: 24 mesi di navigazione come 1° ufficiale macchina e corsi	

Certificati previsti dal D.M. 569/95	Requisiti per il rilascio di:		
	Comune di guardia di coperta	Comune di guardia di macchina	
Marittimo facente parte di una guardia di coperta	12 mesi di navigazione in compiti connessi con la tenuta della guardia di navigazione	-------------------	

ALLEGATO 2

CRITERI E REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI IMO STCW/78-95

Marittimo facente parte di una guardia di macchina	----------------	12 mesi di navigazione in compiti connessi con la tenuta della guardia di macchina	

N.B.: i periodi di navigazione indicati nella tabella per il conseguimento dei certificati di abilitazione per i servizi di coperta devono essere stati effettuati su navi da traffico di stazza lorda pari o superiori a 500 tonnellate, mentre per quelli relativi al servizio di macchina, su navi da traffico aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 750 chilowatt – i corsi da frequentare sono antincendio di base e avanzato, sopravvivenza e salvataggio, radar e A.R.P.A. (questi ultimi due sono obbligatori solo per il conseguimento dei certificati di abilitazione per i servizi di coperta).

00A13463

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 agosto 2000, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 299, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Vincenzo Grimaldi, è stato nominato commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1º luglio 2000.

00A13417

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasferimento della sede del «Seminario delle missioni estere della provincia torinese S.J.», in Chieri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 settembre 2000, è stato approvato il trasferimento della sede del «Seminario delle missioni estere della provincia torinese S.J.» da Chieri (Torino) a Torino.

00A13225

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura dell'istituto secolare «Crociati di Santa Maria», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 settembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa di procura dell'istituto secolare «Crociati di Santa Maria», con sede in Roma.

00A13226

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale «Chiesa Santuario Maria SS. di Gulfi», in Chiaramonte Gulfi.

Con decreto del Ministro dell'interno in data l8 settembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale «Chiesa Santuario Maria SS. di Gulfi», con sede in Chiaramonte Gulfi (Ragusa).

00A13285

Riconoscimento della personalità giuridica della curia generalizia dell'«Istituto delle figlie del Sacro Cuore di Gesù», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data l8 settembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della curia generalizia dell'«Istituto delle figlie del Sacro Cuore di Gesù», con sede in Roma.

00A13286

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Brancaleone (Reggio Calabria) con deliberazione n. 55 del 30 agosto 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste all'art. 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario di liquidazione nella persona del dott. Giuseppe Carmelo Arecchi per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Reggio Calabria, con nota n. 1818/2000/Gab. del 17 luglio 2000, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Giuseppe Carmelo Arecchi è deceduto e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Massimo Nicolò.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 2000 il dott. Massimo Nicolò è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Giuseppe Carmelo Arecchi.

00A13414

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della fondazione «Cassa di risparmio di Savona», in Savona

Con provvedimento del 3 ottobre 2000, è stato approvato lo Statuto della fondazione «Cassa di risparmio di Savona», con sede in Savona, via Ambrogio Aonzo n. 9, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1999.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A13228

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 ottobre 2000

Dollaro USA	0,8452
Yen giapponese	92,06
Dracma greca	339,50
Corona danese	7,4440
Lira Sterlina	0,58320
Corona svedese	8,5350
Franco svizzero	1,5058
Corona islandese	72,59
Corona norvegese	8,0040
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,815
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,63
Litas lituano	3,3819
Lat lettone	0,5278
Lira maltese	0,3912
Zloty polacco	3,9543
Leu romeno	20861
Tallero sloveno	210,1189
Corona slovacca	43,586
Lira turca	577020
Dollaro australiano	1,5958
Dollaro canadese	1,2774
Dollaro di Hong Kong	6,5904
Dollaro neozelandese	2,0923
Dollaro di Singapore	1,4831
Wan sudcoreano	954,44
Rand sudafricano	6,4591

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A13548

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Botox»

Con decreto n. 800.5/R.M.728/D 334 del 12 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

BOTOX:

im flacone 100 U - A.I.C. n. 027841016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Allergan Inc., rappresentata in Italia dalla ditta Allergan S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A13416

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deposito del rendiconto della gestione, del bilancio finale della liquidazione, del piano di riparto finale ai creditori e della relazione del comitato di sorveglianza della società «Urano S.r.l. in liquidazione coatta amministrativa», in Castelfranco Veneto.

Si comunica che, in data 28 settembre 2000, giusta autorizzazione in data 14 settembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il commissario liquidatore, dott. Alfio Lamanna, ha provveduto al deposito presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Treviso, del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione, del piano di riparto finale ai creditori e della relazione del comitato di sorveglianza, della società «Urano S.r.l., in liquidazione coatta amministrativa», avente sede legale in Castelfranco Veneto (Treviso), iscritta nel registro delle imprese di Padova al n. 236624 ed avente codice fiscale n. 00900940248 e partita IVA n. 02427530262.

00A13227

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del nuovo testo dello statuto della Lega nazionale delle cooperative e mutue, in Roma

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 31 agosto 2000 sono state approvate, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le modifiche apportate agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 19, 21, 24, 25, 30 e 31 dello statuto sociale della Lega nazionale delle cooperative e mutue, con sede in Roma, deliberate dal XXXV Congresso nazionale dell'associazione, svoltosi a Roma dal 14 al 16 aprile 1999.

00A13415

MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

FONDO SPECIALE PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE

Dossier di domanda

per la concessione di sovvenzioni a festival, rassegne, convegni, premi, pubblicazioni, corsi, iniziative, manifestazioni, progetti, ecc. per la promozione delle attività cinematografiche in Italia

— anno 2001 —

NOVITA' 2001

1.Termine di presentazione domanda; **2.** Perfezionamento documentazione; **3.** Prime istanze; **4.** Spese di gestione e di organizzazione; **5.** Preventivi; **6.** Contributi forfetari; **7.** Contributi non forfetari e riduzioni; **8.** Iniziative a rilevanza nazionale e/o internazionale. **9.** Modulistica per acconto e saldo; **10.** Spese impreviste e spese non documentate; **11.** Modulo statistico.

1. Termine di presentazione domanda

Le domande di sovvenzione, di cui all'art. 45 della Legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovranno essere trasmesse entro il termine del **31 ottobre** dell'anno precedente a quello a cui si riferisce la realizzazione delle iniziative e/o manifestazioni per le quali è richiesta la sovvenzione. (**31 ottobre 2000**)

Ove le manifestazioni si svolgano esclusivamente nel secondo semestre dell'anno di riferimento le istanze relative possono essere presentate entro e non oltre il **30 aprile** dello stesso anno e saranno esaminate – nell'ambito delle risorse ancora disponibili – successivamente a quelle presentate entro il termine del 31 ottobre. (**30 aprile 2001** per le iniziative che si svolgono esclusivamente nel II semestre 2001)

In sede di prima applicazione ed esclusivamente per l'anno 2001 possono essere prese in considerazione – successivamente a tutte le altre – le istanze pervenute dopo il termine di cui al primo comma e, comunque, entro e non oltre il **30 novembre 2000.**

2. Perfezionamento documentazione

La documentazione deve essere perfezionata entro il **31 marzo 2001** o il **30 giugno 2001** (annuale o attività secondo semestre).

Le istanze la cui documentazione, ivi compreso il consuntivo dell'anno precedente, non venga perfezionata entro il **31 marzo** se si svolgono nel 1° semestre (**30 giugno** per le altre) dell'anno di attività saranno esaminate successivamente a tutte le altre, ove sussistano risorse finanziarie disponibili.

Il consuntivo di una iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente deve essere, comunque, presentato entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello dello svolgimento dell'attività. In caso contrario il Dipartimento chiederà il rimborso dell'eventuale acconto, comprensivo degli interessi legali maturati.

Tali termini sono **perentori**, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

3. Prime istanze

Le domande presentate da soggetti che non hanno mai presentato istanza di sovvenzione, o che avendolo fatto in passato non hanno mai ricevuto una sovvenzione negli ultimi tre anni, sono considerate **prime istanze.**

Per l'attribuzione di una sovvenzione alle prime istanze, la commissione dovrà valutare con particolare attenzione – in un panorama comprendente tutte le manifestazioni che si intendono realizzare nell'anno ed avendo presente le effettive disponibilità di bilancio per tale settore –

oltre alla validità artistica, l'originalità e il carattere innovativo dell'iniziativa, anche se l'attività è programmata in zone culturalmente poco servite.

E' prevista obbligatoriamente la presentazione di documentazione attestante lo svolgimento di attività pregressa nel campo culturale, per almeno due anni, da parte dell'organismo che presenta istanza o da parte del direttore artistico o di uno dei soci fondatori.

Per tali iniziative la sovvenzione sarà attribuita tenendo conto del livello di qualità rapportato al valore del **deficit** che non potrà, comunque, essere superiore al **50% delle spese**. La commissione esprime preventivamente un parere sulla sovvenzionabilità del progetto (parere negativo = 0) e in caso positivo esprime un parere **motivato** sulla qualità attribuendo un punteggio da 1 a 100 al quale corrisponde una sovvenzione proporzionale pari, al massimo, al 50% delle spese (100 = sovvenzione pari al 50% spese).

Per le prime istanze è previsto la predeterminazione, all'inizio di ogni esercizio finanziario, di una apposita quota nell'ambito del Fondo per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche

4. Spese di gestione e di organizzazione dell'organismo sovvenzionato nonché costi per personale dipendente fisso

Sono considerate spese ammissibili nei limiti del 30% delle spese complessive e rientrano tra le spese di ciascuna iniziativa. Non sono, cioè, previste, come per il passato, spese di produzione e di pubblicità per ogni singola iniziativa e spese generali, di personale, di rappresentanza e di ospitalità soltanto per il complesso delle iniziative. Per ogni manifestazione od attività dovranno essere indicate le spese di produzione, le spese di pubblicità e le spese (o la quota parte) di gestione e di organizzazione (che comprendono spese generali, del personale, di rappresentanza e di ospitalità)

5. Preventivi

E' prevista una scheda finanziaria analitica (scheda ATTIVITÀ) per ogni iniziativa ed una scheda sintetica (scheda PROGETTO) di tutte le iniziative proposte.

6. Contributi forfetari

Possono essere concessi contributi forfetari:
a) alle prime istanze;
b) alle iniziative riconosciute di carattere nazionale e/o internazionale (vedasi successivo punto7).
c) .ai soggetti ai quali è attribuita una sovvenzione inferiore o uguale ad 1/5 delle spese preventivate ammissibili

In questo caso il contributo non può superare il **50%** dei costi dell'iniziativa (il **70%** per le iniziative riconosciute di carattere e/o internazionale esclusi i progetti europei). Per tali sovvenzioni non si applicano riduzioni **se sono attestate spese che garantiscano il rispetto dei requisiti di ammissibilità e di concessione della richiesta di sovvenzione**. In caso contrario si opereranno d'ufficio le riduzioni necessarie.

Si riportano nella successiva tabella alcuni esempi del meccanismo di attribuzione del contributo forfetario e delle relative conseguenze in termini di consuntivo delle spese da documentare.

Tipo di iniziative	**Preventivo spese**	**Sovvenzione massima attribuibile**	**Sovvenzione concessa con contributo forfetario (giudizio Commissione)**	**Consuntivo minimo spese da documentare senza riduzione contributo**	**Riduzione contributo**
Prime istanze	100	50 (=50% spese)	25	50 =doppio sovvenzione (50% contr,Stato, 50% altre entrate)	Proporzionale al consuntivo se inferiore al minimo consentito (50)
Iniziative di rilevanza nazionale ed internazionale	100	70 (= 70% spese)	50	72 =sovvenzione + 43% sovvenzione (70% contr.Stato, 30% altre entrate)	Proporzionale al consuntivo se inferiore al minimo consentito (72)
Iniziativa (non prima istanza) con sovvenzione pari o inferiore ad 1/5 del preventivo	100	70 (= 70% spese)	20	40 =doppio sovvenzione (50% contr,Stato, 50% altre entrate)	Proporzionale al consuntivo se inferiore al minimo consentito (40)

7. Contributi non forfetari e riduzioni

In tutti gli altri casi, nei quali non è prevista la concessione di contributi forfetari, possono essere attribuite, come negli anni precedenti, sovvenzioni sotto forma di contributi non forfetari che sono, cioè, proporzionali al costo effettivo dell'iniziativa e che possono essere ridotti in funzione della differenza tra preventivo e consuntivo.

Dal 2001, per le sovvenzioni con contributo non forfetario, non verranno applicate riduzioni del contributo concesso nel caso in cui vi sia una differenza tra il bilancio consuntivo e quello preventivo non superiore al 33% (fino a 50 milioni di spese) o al 25% (da 51 fino a 100 milioni) o al 20% (oltre i 101 milioni). In presenza di una maggiore differenza, la sovvenzione assegnata sarà ridotta in misura proporzionale alla metà dell'ulteriore scostamento.

Si rammenta che **fino all'anno 2000** le riduzioni della sovvenzione non vengono effettuate in presenza di differenze tra bilancio preventivo e consuntivo del 20% (fino a 100 milioni di spese) o del 15% (oltre i 100 milioni).

Si riportano nella successiva tabella alcuni esempi del meccanismo di attribuzione del contributo non forfetario e del consuntivo minimo consentito senza riduzione della sovvenzione.

Iniziativa che **non è** - prima istanza - di rilevanza nazionale - con sovvenzione pari o inferiore ad 1/5 del preventivo	**Gradualità**	**Sovvenzione concessa**	**Esenzione riduzione**	**Preventivo**	**Consuntivo minimo senza riduzione**
	fino a 50	20.000.000	33%	50.000.000	33.500.000
	da 51 a 100	50.000.000	25%	100.000.000	75.000.000
	oltre 101	100.000.000	20%	200.000.000	160.000.000

Nel caso in cui la differenza tra preventivo e consuntivo sia superiore a quella consentita, si applicano le riduzioni secondo il meccanismo di calcolo di cui agli esempi della successiva tabella, che utilizza gli stessi importi della tabella precedente (ovviamente con consuntivi inferiori a quelli minimi consentiti).

Gradualità	Sovvenzione concessa	Preventivo	Consuntivo	Spesa non effettuata %	Esenzione	Scostamento	Riduzione % applicata	Riduzione sovvenzione	Sovvenzione ridotta
	a	b	c	d= 100 - (cx100) /b	e	f = d-e	g = f/2	h = a*f	i = a-h
fino a 50	**20.000.000**	50.000.000	23.500.000	53%	33%	20%	10,0%	2.000.000	**18.000.000**
da 51 a 100	**50.000.000**	100.000.000	55.000.000	45%	25%	20%	10,0%	5.000.000	**45.000.000**
oltre 101	**100.000.000**	200.000.000	120.000.000	40%	20%	20%	10,0%	10.000.000	**90.000.000**

8. Iniziative a rilevanza nazionale e/o internazionale

Nell'ambito delle diverse iniziative e manifestazioni sovvenzionate da almeno 5 anni **sono riconosciute annualmente**, con decreto del Capo del Dipartimento, sentita la Commissione Consultiva per il Cinema, come iniziative di rilevanza nazionale e/o internazionale, **non più di**:
- n. 25 festival, rassegne o mostre;
- n. 5 cineteche;
- n. 5 premi;
- n. 5 iniziative per la scuola, i giovani e la formazione in genere;
- n. 10 iniziative editoriali;
- n. 3 progetti europei (art. 45 lettera d);
- n. 7 iniziative varie.

9. Modulistica per acconto e saldo

La modulistica per l'acconto ed il saldo verrà trasmessa assieme alla comunicazione della concessione di una sovvenzione.

10. Spese impreviste e spese non documentate

Sono ammesse spese impreviste nel limite del 5% delle spese totali delle iniziative sovvenzionate.
In sede di consuntivo tutte le eventuali spese non documentate debbono essere inserite tra le spese impreviste.

11. Modulo statistico

A tutti i soggetti che presenteranno domanda verrà trasmesso un modulo statistico di richiesta di dati sintetici sull'attività svolta nel 2000. La restituzione del modulo compilato è requisito indispensabile per l'esame da parte della commissione della domanda di sovvenzione.

A. ISTRUZIONI

IL FONDO SPECIALE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA

Il Ministero per i beni e le attività culturali (d'ora in poi indicato come il Ministero), tramite il Dipartimento dello Spettacolo (d'ora in poi indicato come il Dipartimento), Ufficio II cinema - ripartizione B promozione e cultura cinematografica (d'ora in poi indicata come l'Ufficio) **offre** annualmente **un sostegno finanziario** (nel 2000 oltre 15 miliardi di lire) **mediante la concessione**, a valere su quota parte del Fondo Unico dello Spettacolo destinato al cinema (quota determinata annualmente con decreto del Capo Dipartimento), **di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni finalizzate allo sviluppo del cinema** sul piano artistico, culturale e tecnico, promosse od organizzate **in Italia** da organismi pubblici e privati, senza scopo di lucro.

1. NORME DI RIFERIMENTO

Il procedimento di concessione di sovvenzioni e contributi è regolato dalle seguenti norme:

1.1 Criteri e modalità di intervento finanziario e termini di presentazione per l'anno 2001, riferiti al Fondo Speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche del settore cinema - **D.M. 26 giugno 2000**

1.2 Articolo 45 dell'Ordinamento generale della cinematografica – **Legge 4 novembre 1965 n. 1213**

1.3 Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche – **Legge 2 ottobre 1997 n. 346**

1.4 **Circolare 28 aprile 1988 n. 17 del Ministero del turismo e dello spettacolo** (per le parti non abrogate)

1.5 Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 246, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e 23 aprile 1998, n. 134. – **Decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492**

Il testo delle norme citate, salvo il decreto di cui al punto 1.5, è riportato alle pagine 13-22.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono presentare domanda di sovvenzione soggetti (enti locali, associazioni, ONLUS, comitati, fondazioni, associazioni professionali, cooperative senza scopo di lucro, università), pubblici o privati, in possesso dei seguenti **requisiti** che devono risultare dallo statuto e/o atto costitutivo:

2.1 essere **senza scopo di lucro**

2.2 avere tra gli **scopi sociali** la **promozione del cinema** e della **cultura cinematografica**

2.3 disporre, **per ogni iniziativa per la quale è richiesta la sovvenzione**, di **entrate** diverse (pubbliche e/o private) da quelle del Dipartimento pari ad **almeno il 30%** dei costi dell'iniziativa di cui si chiede la sovvenzione

I soggetti che non hanno mai presentato domanda di sovvenzione o che non vengono sovvenzionati da almeno tre anni sono considerati **prime istanze** e debbono avere anche i seguenti requisiti:

2.4 aver svolto attività di promozione per almeno 2 anni (anche con soluzione di continuità). Per i soggetti di nuova costituzione tale requisito deve essere posseduto (e documentato) per il direttore artistico o per almeno uno dei soci fondatori

2.5 disporre di **entrate** diverse (pubbliche e/o private) da quelle del Dipartimento pari ad **almeno il 50%** dei costi dell'iniziativa di cui si chiede la sovvenzione

3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di sovvenzione dovranno essere trasmesse entro il termine del **31 ottobre 2000.** Esclusivamente per l'anno 2001 possono essere prese in considerazione – successivamente a tutte le altre – le istanze pervenute dopo il termine di cui sopra e, comunque, entro e non oltre il **30 novembre 2000.**
Ove le manifestazioni si svolgano **esclusivamente** nel secondo semestre dell'anno di riferimento, le istanze relative possono essere presentate entro e non oltre il **30 aprile 2001** e saranno esaminate – nell'ambito delle risorse ancora disponibili – successivamente a quelle presentate entro il termine del 31 ottobre.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le domande possono essere presentate mediante:

- **consegna a mano** presso la sede dell'Ufficio II Cinema - Ripartizione B Promozione e cultura cinematografica: via Ferratella n. 51 cap 00184 Roma (il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 11 alle ore 13 e il martedì ed il giovedì dalle 15 alle 16).
- **spedizione postale** raccomandata (farà fede la data di spedizione) al seguente indirizzo:

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI **Dipartimento dello spettacolo - Ufficio II Cinema** - Ripartizione B Promozione e cultura cinematografica 51, Via della Ferratella - 00184 ROMA

- **trasmissione via fax** al numero **06 77 32 552** (N.B. con la domanda via fax dovrà essere trasmessa una fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore. La trasmissione via fax ha pieno valore legale ai fini del rispetto dei termini di scadenza. Si consiglia, peraltro, di consegnare o far pervenire all'Ufficio, successivamente, le due copie prescritte della documentazione.
- **via posta elettronica** a seguente indirizzo:
- promocinema@beniculturali.it ;

<u>nel caso di trasmissione della domanda tramite posta elettronica sono possibili due casi:</u>

- la domanda ha valore **solo al fine del rispetto dei termini di presentazione**: pertanto due copie del dossier di domanda, uguali a quello trasmesso via posta elettronica, dovranno pervenire al Dipartimento prima dell'esame dell'istanza;
- la domanda è sottoscritta con firma digitale del dichiarante, certificata ai sensi del DPR 10 novembre 1997 n. 513, e ha pieno valore legale ai sensi dell'art. 4 del succitato DPR.

Verrà rilasciata ricevuta della ricezione della domanda di sovvenzione. A tale scopo si devono compilare due copie della ricevuta stampata sulla copertina della modulistica. Una delle due copie verrà restituita contestualmente o spedita successivamente al soggetto che presenta la domanda.

Verrà riscontrata la trasmissione tramite posta elettronica utilizzando lo stesso mezzo.

5. PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELLA SOVVENZIONE

Le domande vengono istruite in ordine **cronologico** di ricevimento e/o di perfezionamento della documentazione e/o ratione materiae.

Le domande complete di tutta la documentazione (preventiva 2001 e consuntivo 2000) vengono sottoposte all'esame della Commissione consultiva per il cinema, che si riunisce normalmente circa una volta al mese e che si esprime sulla qualità dell'iniziativa. Successivamente il Capo del Dipartimento delibera la concessione delle sovvenzioni e il dirigente responsabile provvede con propri decreti agli adempimenti esecutivi.

6. ACCONTI

Agli organismi che ne facciano richiesta e che siano **in regola** con la documentazione di **due esercizi precedenti** e che hanno **ottenuto finanziamenti** in ciascuno degli **ultimi tre anni** può essere concesso un acconto in misura massima pari al **70%** della sovvenzione concessa.

7. SALDI

Il saldo della sovvenzione (totale o parziale in caso di concessione dell'acconto) potrà essere effettuato soltanto **dopo** che sia stata trasmessa tutta la documentazione consuntiva richiesta. L'ufficio procederà all'esame della suddetta documentazione e al conteggio delle spese ritenute ammissibili. Nel caso in cui vi sia una **variazione** rispetto al preventivo tale che comporti una modifica della sovvenzione assegnata, la stessa sarà rideterminata secondo i criteri di cui al D.M. 26 giugno 2000 (vedasi punto 1 delle norme di riferimento pg.

8. COSTI AMMISSIBILI

Potranno essere presi in considerazione i costi sostenuti dalla data di presentazione della domanda di sovvenzione.

Sono ammissibili soltanto le seguenti categorie di spesa, a condizione che siano effettivamente registrate nella contabilità, che rispondano alle normali condizioni di mercato e che siano individuabili e controllabili. Deve trattarsi di costi diretti, cioè direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'iniziativa sovvenzionata nel rispetto del rapporto costo/efficacia:

- costi del personale impiegato nell'attività
- spese di viaggio e di soggiorno
- spese di rappresentanza
- spese di ospitalità
- spese connesse all'organizzazione dell'iniziativa (comprese spese SIAE)
- costi di pubblicità
- spese per impianti o attrezzature (in caso di acquisto di beni durevoli sarà considerato solo il relativo ammortamento annuo);
- i costi dei materiali consumabili e delle forniture
- costi di telecomunicazione
- interessi passivi relativi all'anno di attività ove non sia stato erogato l'acconto;
- spese impreviste per un massimale del 5% dei costi diretti ammissibili.

9. COSTI NON AMMISSIBILI

Sono considerati costi non ammissibili:
- i costi di investimento del capitale;
- le riserve per perdite eventuali o debiti futuri;
- i debiti;
- gli interessi passivi, escluso il caso sopracitato
- le spese comunque non documentate
- le pubblicazioni (libri, cataloghi, riviste, dischi, CD, CD-ROM, DVD, videocassette, ecc.) che non fanno parte integrante dell'iniziativa;
- le spese insufficienti o inefficaci rispetto al risultato
- i costi di investimento e di gestione degli organismi sovvenzionati che non fanno parte integrante dell'iniziativa sovvenzionata
- gli apporti in natura, ovvero i contributi in beni strumentali, materie prime, attività di volontariato gratuite. Gli apporti in natura entrano tuttavia nel calcolo della sovvenzione. Pertanto devono figurare da entrambe i lati del bilancio di previsione, come equivalente in moneta dei servizi e materiali forniti dal lato delle entrate e per un importo uguale dal lato delle uscite, ma separatamente dal resto del bilancio poiché non costituiscono costi ammissibili.

10. AMMISSIBILITÀ DELL'IVA

Le somme per il pagamento dell'IVA sono considerate spese ammissibili quando il beneficiario del contributo non può recuperare l'IVA.

11. CONTROLLI. ISPEZIONI. REVOCA DELLA SOVVENZIONE.

L'Ufficio può – ai sensi dell'articolo 11 del DPR 403/98 – effettuare controlli a campione per accertare la veridicità della documentazione trasmessa in copia e delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo l'esibizione della documentazione e delle certificazioni in originale.
Il Ministero può promuovere ispezioni sull'attività dei soggetti sovvenzionati.

Nel caso emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il soggetto decade immediatamente dai benefici del provvedimento di sovvenzione.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E FUNZIONARI COMPETENTI A RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo delega, è il dirigente della Ripartizione B dell'Ufficio Cinema del Dipartimento dello spettacolo: dott.ssa Caterina Criscuolo.
I funzionari competenti a ricevere la documentazione e attestare le dichiarazioni richieste sono: Maria Giuseppina Troccoli; Rosanna Girardi; Loana Moscatelli; Ugo Baistrocchi.

13. INFORMAZIONI

Informazioni possono essere richieste, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11 alle ore 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 16, ai numeri di telefono 06 77 32 481/423/506/486 oppure agli indirizzi di posta elettronica promocinema@beniculturali.it .

Il pubblico si riceve presso la sede dell'ufficio il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11 alle ore 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 16.
Copia in formato digitale del dossier può essere trasmessa, tramite posta elettronica, a chi ne faccia richiesta oppure **prelevata dal sito** su Internet del Ministero per i beni e le attività culturali all'indirizzo: **www.spettacolo.beniculturali.it** (cliccare sul banner scorrevole oppure su: "Come fare per..." e scegliere la modulistica.dell'Ufficio II cinema Ripartizione B)

14. PUBBLICITA'

I soggetti beneficiari di una sovvenzione o di un contributo dovranno dare il massimo risalto all'erogazione concessa dal Ministero in ogni pubblicazione e pubblicità prodotta per l'iniziativa sovvenzionata.

Il Ministero curerà la predisposizione di un calendario ufficiale delle manifestazioni sovvenzionate che verrà pubblicizzato con ogni mezzo nonché attraverso il sito su Internet del Ministero stesso.

15. PATROCINIO

Il patrocinio del Ministero alle iniziative sovvenzionate non deve essere richiesto al Dipartimento dello spettacolo ma può essere richiesto a : **Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio del cerimoniale** - via del Collegio Romano 27 - 00186 ROMA (tel. 06 67 23 263 - fax 06 67 23 700).

16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI (ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96)

Si informa che:
1. il trattamento dei dati raccolti mediante i moduli allegati è autorizzato dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135 (G.U. 17 maggio 1999 n. 113) in quanto, ai sensi dell'articolo 13 lettera f), si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti.
2. i dati raccolti verranno utilizzati dal Dipartimento esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del procedimento di concessione del contributo di cui all'articolo 45 della legge 1213/65 e per le attività di informazione, pubblicità e statistica dello stesso Dipartimento derivanti da obblighi di legge.

B. DESCRIZIONE MODULISTICA

B1. MODULISTICA PER LA DOMANDA

Per presentare la domanda devono essere utilizzati **unicamente** i modelli predisposti dall'Ufficio.
Tutti i modelli e i documenti devono essere trasmessi in **duplice copia.**
Solo la sottoscrizione dell'istanza con le dichiarazioni deve essere attestata da uno dei funzionari delegati a riceverla o allegando una fotocopia di un documento d'identità del rappresentante legale.
Tutti gli altri moduli e documenti vanno sottoscritti dal rappresentante legale senza alcuna attestazione o autentica.

Devono essere compilati i seguenti moduli:

☐ 1.1 ISTANZA.45 domanda di sovvenzione comprensiva di dichiarazioni
Una copia deve essere in bollo. Il modulo sostituisce la domanda di sovvenzione e la domanda di acconto nonché le dichiarazioni sulla costituzione dell'organismo, sul trattamento fiscale applicabile e sulle informazioni da comunicare al Dipartimento ai fini della classificazione dell'istanza (prima istanza, sovvenzionata da almeno cinque anni, ecc.); la sottoscrizione dell'istanza deve essere attestata nelle forme semplificate indicate nel modulo stesso.
☐ 1.2 ANAGRAFICA.45 scheda generale anagrafica dell'organismo che presenta domanda
Devono essere riportati i dati richiesti specificando, in particolare , il recapito postale presso il quale si vogliono ricevere comunicazioni dall'Ufficio.
☐ 1.3 ATTIVITA'.45 scheda attività
Deve essere compilata **una scheda per ogni iniziativa**, manifestazione o attività programmate, indicando la tipologia, il luogo di svolgimento, il periodo, le modalità dell'iniziativa e le altre informazioni richieste.
Devono essere indicate le spese di **produzione** e di pubblicità dell'iniziativa nonché quelle generali di gestione ed organizzazione (cioè spese generali, per il personale, di rappresentanza e di ospitalità). Le spese di gestione ed organizzazione non possono superare il 30% delle spese complessive
Devono essere dichiarate **entrate** (diverse dalla sovvenzione richiesta) **almeno pari al 30% delle uscite complessive.** Gli apporti gratuti devono essere indicati in uscita e trascritti, per lo stesso importo, in entrata
☐ 1.4 PROGETTO.45 scheda riassuntiva delle attività (progetto 2001)
Le attività per le quali si chiede la sovvenzione debbono essere riassunte utilizzando questa scheda. In essa bisogna riportare l'elenco di tutte le attività proposte, il tipo di attività nonché i dati finanziari relativi alle spese previste per ciascuna iniziativa, così distinti: entrate, uscite, deficit, sovvenzione richiesta. E' poi necessario compilare un riepilogo complessivo delle uscite, entrate, deficit e sovvenzione richiesta e delle sovvenzioni concesse nel 1998-2000;

Chi è già stato sovvenzionato nell'anno precedente deve allegare, altresì, i seguenti documenti:
☐ 1.5 **relazione artistica e finanziaria** sulle attività programmate nel **2001**
☐ 1.6 **consuntivo di spesa** relativo alle attività sovvenzionate nel **2000**
Il consuntivo deve essere redatto utilizzando esclusivamente la scheda già trasmessa nel 2000. La trasmissione del consuntivo è, comunque, indispensabile per poter accogliere la domanda di acconto e per sottoporre l'istanza al parere della Commissione consultiva per il cinema.

☐ 1.7 **relazione artistica e finanziaria** sulle attività sovvenzionate nel **2000**;
☐ 1.8 **atto costitutivo, statuto, elenco cariche sociali (solo se vi sono state variazioni rispetto alla documentazione già trasmessa per l'anno 2000)**
La documentazione sociale deve essere trasmessa in copia non autenticata le cui pagine devono essere tutte sottoscritte dal rappresentante legale.

Il soggetto che presenta domanda per la prima volta o che non è stato mai sovvenzionato negli ultimi tre anni (1998-2000) **deve allegare**, oltre ai moduli di cui ai punti 1.1-1.4, anche **i seguenti documenti:**
☐ 1.9 **relazione artistica e finanziaria** sulle attività programmate nel 2001
☐ 1.10 **consuntivo delle spese e documentazione** delle attività di promozione svolte nel 1999 e nel 2000 (comunque per almeno due anni)
☐ 1.11 **relazione sulle attività di promozione svolte** nel 1999 e nel 2000 (comunque per almeno due anni anche con soluzione di continuità)
☐ 1.12 **atto costitutivo, statuto, elenco soci, elenco cariche sociali**

B2. MODULISTICA PER L'ACCONTO

Sarà trasmessa solo a chi ne ha fatto richiesta e dopo la concessione della sovvenzione.

B3. MODULISTICA PER IL SALDO

La modulistica verrà trasmessa solo a chi riceverà una sovvenzione.

B4. MODULO STATISTICO

A tutti i soggetti che presenteranno domanda verrà trasmesso un modulo statistico di richiesta di dati sintetici sull'attività svolta nel 2000. La restituzione del modulo compilato è requisito indispensabile per l'esame da parte della commissione della domanda di sovvenzione.

NORME DI RIFERIMENTO

1. Criteri e modalità di intervento finanziario e termini di presentazione per l'anno 2001- **D.M. 26 giugno 2000; 2.** Articolo 45 dell'Ordinamento generale della cinematografica – **Legge 4 novembre 1965 n. 1213; 3.** Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche – **Legge 2 ottobre 1997 n. 346; 4. Circolare 28 aprile 1988 n. 17 del Ministero del turismo e dello spettacolo** (per le parti non abrogate)

1. Criteri e modalità di intervento finanziario e termini di presentazione per l'anno 2001, riferiti al Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche del settore cinema *(D.M. 26 giugno 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 184 dell' 8 agosto 2000)*

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

VISTA la legge 4 novembre 1965 n. 1213 e successive modificazioni;
VISTA la legge 10 maggio 1983 n. 182;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 545 convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1996 n. 650;
VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1998 n. 492
VISTA la proposta di criteri e modalità di intervento 2001, elaborati dalla sezione cinema del Comitato per i problemi dello spettacolo sulla base dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965 n. 1213 il quale prevede, tra l'altro, che l'Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande di sovvenzione sul Fondo per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche;
VISTA la circolare n. 1356 del 28 aprile 1988;
VISTI i criteri già approvati con D.M. 15 ottobre 1998

DISPONE

Sono approvati gli allegati criteri e modalità di intervento finanziario e i termini di presentazione per l'anno 2001, riferiti Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche del settore cinema.

Roma, 26 giugno 2000

Il Ministro: MELANDRI

ALLEGATO

Seduta del 2 giugno 2000 - Comitato per i problemi dello Spettacolo - Sezione Cinema

Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche

Criteri e modalità di intervento per l'anno 2001

I criteri e le modalità di intervento previsti dalla circolare n. 1356 del 28 aprile 1988 e dal D.M. 15 ottobre 1998 sono così modificati:

Termini per la presentazione delle domande e per il perfezionamento della documentazione

Le domande di sovvenzione, di cui all'art.45 della Legge 4 novembre 1965, n°1213, dovranno essere trasmesse entro il termine del **31 ottobre** dell'anno precedente a quello cui si riferisce la realizzazione delle iniziative e / o manifestazioni per le quali è richiesta la sovvenzione.

Ove le manifestazioni si svolgano esclusivamente nel secondo semestre dell'anno di riferimento. le istanze relative possono essere presentate entro e non oltre il **30 aprile** dello stesso anno e saranno esaminate - nell'ambito delle risorse ancora disponibili. - successivamente a quelle presentate entro il termine del 31 ottobre .

In sede di prima applicazione ed esclusivamente per l'anno 2001 possono essere prese in considerazione - successivamente a tutte le altre - le istanze pervenute dopo il termine di cui al primo comma e, comunque, entro e non oltre il **30 novembre 2000**.

Le istanze la cui documentazione, ivi compreso il consuntivo dell'anno precedente, non venga perfezionata entro il **31 marzo** (**30 giugno** per le attività che si svolgono nel secondo semestre) dell'anno di attività saranno esaminate successivamente a tutte le altre, ove sussistano risorse finanziarie disponibili

.

Il consuntivo di una iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente deve essere comunque presentato entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello dello svolgimento dell'attività. In caso contrario il Dipartimento chiederà il rimborso dell'eventuale acconto comprensivo degli interessi legali maturati.

Tali termini sono **perentori**, ai sensi dell'art.7, terzo comma, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n°3.

Criteri di attribuzione delle sovvenzioni

Per l'attribuzione di sovvenzioni a soggetti già finanziati negli anni precedenti si applicano i criteri di quantità, qualità e gradualità stabiliti con D.M. 15 ottobre 1998 e previsti nel dossier di domanda 2000.

La commissione consultiva per il cinema dovrà tenere conto, nell'esprimere la propria valutazione tecnico-artistica, oltre che dei criteri già previsti, anche dei seguenti:

- quantità o base quantitativa;
- risultati conseguiti nell'anno/i precedente/i;
- durata della manifestazione e numero di iniziative programmate per ogni manifestazione;
- esistenza e entità di eventuali contributi da parte di altri soggetti pubblici o privati o, soprattutto, di Enti Pubblici Territoriali o della Unione europea.

Il contributo finanziario del Dipartimento non può superare il 70% dei costi dell'iniziativa e non può, comunque, essere superiore al deficit di bilancio o ai costi ammissibili. Tale contributo si ridurrà al 60% nel 2002 e al 50% nel 2003.

Sono ammissibili soltanto le spese che siano costi diretti, cioè direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'iniziativa sovvenzionata, nel rispetto del rapporto costo/efficacia, che siano effettivamente registrate nella contabilità, che rispondano alle normali condizioni di mercato e che siano individuabili e controllabili. Sono considerate ammissibili spese generali e di gestione degli organismi sovvenzionati e costi per personale dipendente fisso nei limiti del 30% delle spese complessive.

Sono concesse sovvenzioni sotto forma di contributi forfetari - ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983 n. 182 - ai soggetti ai quali è attribuita una sovvenzione inferiore o uguale ad 1/5 delle spese preventivate ammissibili, alle iniziative riconosciute di carattere nazionale e/o internazionale, alle prime istanze. In questo caso il contributo non può superare il 50% dei costi dell'iniziativa (il 70% per le iniziative riconosciute di carattere nazionale e/o internazionale esclusi i progetti europei).

Tutte le sovvenzioni assegnate sono arrotondate al milione di lire inferiore (fino a lire 500 mila) o superiore (da lire 501 a 999 mila).

Prime istanze

Le domande presentate da soggetti che non hanno mai presentato istanza di sovvenzione, o che avendola presentata in passato non hanno mai ricevuto una sovvenzione negli ultimi tre anni, sono considerate prime istanze.

Per l'attribuzione di una sovvenzione alle prime istanze, la commissione dovrà valutare con particolare attenzione – in un panorama comprendente tutte le manifestazioni che si intendono realizzare nell'anno ed avendo presente le effettive disponibilità di bilancio per tale settore – oltre alla validità artistica, l'originalità e il carattere innovativo dell'iniziativa anche se l'attività è programmata in zone culturalmente poco servite.

E' prevista obbligatoriamente la presentazione di documentazione attestante lo svolgimento di attività pregressa nel campo culturale, per almeno due anni, da parte dell'organismo che presenta istanza o da parte del direttore artistico o di uno dei soci fondatori.

Per tali iniziative la sovvenzione sarà attribuita tenendo conto del livello di qualità rapportato al valore del deficit il cui massimale deve essere comunque pari al 50% delle spese. La commissione esprime preventivamente un parere sulla sovvenzionabilità del progetto (parere negativo = 0) e in caso positivo esprime un parere motivato sulla qualità attribuendo un punteggio da 1 a 100 al quale corrisponde una sovvenzione proporzionale pari al massimo al 50% delle spese (100 = sovvenzione pari al 50% spese).

La sovvenzione è assegnata sulla base del giudizio e in proporzione alle disponibilità finanziarie sulla quota riservata alle prime istanze, che viene preventivamente determinata ogni anno dal Capo del Dipartimento dello spettacolo sentito il parere del Comitato per i problemi dello spettacolo - sezione cinema. L'ufficio competente opererà le eventuali riduzioni necessarie.

Iniziative a carattere nazionale e/o internazionale

Nell'ambito delle diverse iniziative e manifestazioni sovvenzionate da almeno 5 anni sono riconosciute annualmente, con decreto del Capo del Dipartimento, sentita la Commissione Consultiva per il Cinema, come iniziative di rilevanza nazionale e/o internazionale, non più di :
- n. 25 festival, rassegne o mostre;
- n. 5 cineteche;
- n. 5 premi;
- n. 5 iniziative per la scuola, i giovani e la formazione in genere;
- n. 10 iniziative editoriali;
- n. 3 progetti europei (art. 45 lettera d)
- n. 7 iniziative varie.

Per tale riconoscimento, si applicano i seguenti criteri che possono sussistere congiuntamente e/o disgiuntamente:
- tradizione e qualificazione culturale e cinematografica dell'iniziativa;
- consistenza della struttura organizzativa sotto l'aspetto tecnico operativo ed in relazione alla capacità propositiva;
- ripartizione geografica per regione, con particolare attenzione per il Sud e le aree depresse;
- riconoscimento e sostegno anche finanziario di privati e/o di enti locali e/o di stati esteri e/o di organismi europei e/o di organismi internazionali:

- rilevanza dell'iniziativa nella sua globalità, con particolare riferimento alla proposizione di nuovi strumenti cinematografici e di opere filmiche di accertata validità artistica e di non facile collocazione nel circuito commerciale;
- capacità di promuovere momenti di incontro privilegiati anche multidisciplinari tendenti alla contaminazione di più linguaggi espressivi;
- (per le iniziative editoriali specifiche del settore) tradizione, frequenza, tiratura (o numero contatti), distribuzione in Italia ed all'Estero nonché rilevanza divulgativa, scientifica e tecnica;
- (per le cineteche e iniziative di conservazione) consistenza del patrimonio audiovisivo, archivistico e bibliotecario.

Variazioni di programmi e costi.

La variazione sostanziale del progetto artistico e/o dei costi preventivati va previamente comunicata all'ufficio competente, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione Consultiva per il Cinema ai fini della conferma o eventuale diminuzione della sovvenzione.

Per le sovvenzioni non forfetarie, nel caso in cui la sovvenzione assegnata sia inferiore al 10% delle spese consuntivate, anche in presenza di variazioni tra preventivo e consuntivo, non sarà applicata alcuna riduzione della sovvenzione concessa. Negli altri casi sarà tollerata una differenza tra bilancio consuntivo e quello preventivo non superiore al 33% (fino a 50 milioni di spese consuntivate) o al 25% (da 51 fino a 100 milioni) o al 20% (oltre i 101 milioni). In presenza di una maggiore differenza, la sovvenzione assegnata sarà ridotta in misura proporzionale al 50% dell'ulteriore scostamento.

Per le sovvenzioni forfetarie non si applicano riduzioni se sono attestate spese che garantiscano il rispetto dei requisiti di ammissibilità e di concessione della richiesta di sovvenzione. In caso contrario si opereranno d'ufficio le riduzioni necessarie.

Pubblicità delle sovvenzioni

I soggetti che presentano domanda debbono fornire ogni informazione necessaria per valutare i progetti ed i risultati conseguiti. Gli organizzatori dei progetti selezionati sono tenuti a garantire, con tutti i mezzi possibili, un'adeguata pubblicità della sovvenzione ottenuta dal Dipartimento.

Adempimenti amministrativi del Dipartimento

Il Dipartimento dovrà:
- predisporre la modulistica necessaria per la presentazione della domanda e le relative istruzioni;
- predisporre, in particolare, un modulo per la raccolta delle informazioni necessarie per le attività di statistica, di comunicazione e di monitoraggio dei risultati del Dipartimento;
- dare la massima pubblicità alle modalità di presentazione delle domande di sovvenzione attraverso tutti i media, in particolare la rete internet, e mediante seminari informativi rivolti al pubblico;
- semplificare e automatizzare le procedure di presentazione della domanda, di istruttoria, di decisione, di informazione e di comunicazione con l'utenza, di assegnazione e liquidazione della sovvenzione, utilizzando tutte tecniche amministrative e le tecnologie informatiche (ivi compresa la firma digitale) a disposizione del Dipartimento;
- pubblicare entro il mese di dicembre l'elenco delle iniziative che hanno richiesto una sovvenzione e il calendario ufficiale delle manifestazioni previste per l'anno successivo;
- garantire in ogni fase la pubblicità, ai sensi della legge n. 241/90, del procedimento e la riservatezza dei dati e delle informazioni raccolte ed elaborate, ai sensi della legge n. 675/96 e del decreto legislativo n. 135/99.

2. Articolo 45 - Fondo per il potenziamento e lo sviluppo delle attività cinematografiche - della legge 4 novembre 1965 n. 1213
(come modificato dalla legge 153/94 e dal decreto legislativo 492/98)

1. L'Autorità competente in materia di spettacolo devolverà annualmente la somma di lire *(1)*, sentito il parere del Comitato per i problemi dello spettacolo - sezione cinema:

omissis

b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico nonché per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale;

omissis

d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

omissis

p) per la ricerca creativa;
q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;

omissis

u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;
v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università, con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;

omissis

3. L'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo – sezione cinema, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande.

omissis.

(1) L'importo del fondo assegnato all'articolo 45 viene definito annualmente in sede di ripartizione della quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinata alle attività cinematografiche.

****

3. L. 2 ottobre 1997, n. 346 - Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche.

Articolo 1.

1. Sui contributi e sulle sovvenzioni concessi sul fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, e

dall'articolo 18 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, possono essere corrisposti acconti sino alla misura massima del 70 per cento dell'importo dei contributi o delle sovvenzioni assegnati.
2.Non possono in ogni caso essere concessi acconti ai soggetti già beneficiari di sovvenzioni che non abbiano perfezionato la documentazione consuntiva concernente i due esercizi precedenti, nonché a coloro che non hanno ottenuto finanziamenti in ciascuno degli ultimi tre anni.

Articolo 2.
1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo determina, con proprio regolamento (1), emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità di corresponsione degli acconti di cui all'articolo 1.
(1) *A tutt'oggi il regolamento non è stato emanato.*

Articolo 3.
omissis

****

4. Criteri di concessione delle sovvenzioni per l'anno 2000
DM 15 ottobre 1998, emanato previo parere del Comitato per i problemi dello spettacolo-sezione cinema
(NB I criteri non sono stati modificati rispetto al 1999. L'Ufficio ha provveduto a riordinare il testo e ad organizzare la modalità di attribuzione del giudizio della commissione tramite un punteggio).

- **Criteri di ammissibilità alla sovvenzione (già approvati dalla Commissione Consultiva per il Cinema nella seduta del 3.6.1997)**

La copertura di almeno il 30% dei costi delle iniziative proposte con entrate diverse (pubbliche e/o private) da quelle del Dipartimento, è requisito necessario ai fini dell'ammissibilità alla contribuzione. Tale requisito non si applica agli Enti previsti per Legge, alle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica, agli Enti Pubblici e Istituti Universitari.

Con riferimento ai preventivi di spesa, si precisa comunque che saranno considerate ammissibili ai fini della contribuzione, oltre alle spese di produzione della manifestazione, le seguenti voci (che devono comunque essere conservate nei seguenti limiti anche nei bilanci consuntivi):
spese generali: limite massimo 20% (luce, telefono, affitto, ecc.), spese connesse alla struttura organizzativa, ma non immediatamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa e costi per personale dipendente fisso (limite massimo 20%)
spese di ospitalità: limite massimo 30% (viaggi, trasporti, alberghi, ristoranti, ecc...) in dipendenza alla rilevanza di massima nazionale o locale della manifestazione. Per i Convegni, in detto limite del 30% non rientrano le spese sostenute per l'ospitalità dei relatori in quanto da qualificarsi per le spese di produzione.
spese di rappresentanza: limite massimo 10% (viaggi, ristoranti, alberghi del direttore e/o responsabile e/o collaboratori dell'associazione, ecc...) connesse in via indiretta alla effettiva organizzazione dell'iniziativa/e con prevalenza, quindi, dell'aspetto di "pubbliche relazioni".

- **Criteri di valutazione e di giudizio della commissione**

Gli interventi finanziari per l'anno finanziario 1999 e seguenti verranno determinati sulla base dei seguenti criteri: **quantità**, **qualità**, **gradualità**.

1) A formare la **quantità o base quantitativa**, espressa di massima con un valore numerico, concorrono, in misura diversa relativamente ai vari settori, una serie di elementi così determinati:

	Rassegne e Festival	**Altre attività**
Costi di pubblicità	20%	20%
Costi dell'iniziativa (1)	50%	30%

(1) escluse spese generali

2) La **qualità** rappresenta la valutazione artistica che viene espressa dalla Commissione sulla base degli elementi indicati dalla legge e dalla circolare vigente (da 0 a 100).

Essa riguarda:

a) la validità culturale del progetto ed il livello artistico della sua realizzazione;
b) qualificata direzione artistica;
c) capacità organizzativa e gestionale;
d) originalità e novità del progetto;
e) rispondenza del pubblico, con particolare riferimento a quello giovanile;
f) capacità di promuovere la cultura cinematografica in aree scarsamente servite;
g) capacità di promuovere e diffondere cinematografia di ricerca e di sperimentazione;
h) presenza di attività collaterale di rilievo;
i) risonanza sulla stampa locale, nazionale e internazionale.

La quantità e la qualità, tuttavia, non sono i soli elementi determinanti per stabilire l'entità della sovvenzione, bensì soltanto **indici** indispensabili per la fase relativa all'applicazione della gradualità.

3) Per **gradualità** si intende l'individuazione di una forbice (diminuzione massima e massima maggiorazione) entro cui deve essere fissata la sovvenzione.

La diminuzione e le maggiorazioni, rispetto alle sovvenzioni concesse l'anno precedente, sempre che le disponibilità finanziarie lo consentono, possono essere graduate rispetto al contributo dell'anno precedente nei limiti indicati nel seguente prospetto:

- per le sovvenzioni fino a 100 milioni: aumento massimo di 50 milioni e riduzione fino a – 40%
- per le sovvenzioni da 101 a 200 milioni: fino al + 50% e – 40%;
- per le sovvenzioni da 201 a 500 milioni: fino al + 30% e – 30%;
- per le sovvenzioni oltre 501 milioni: fino al + 20% e - 15%;

La commissione consultiva per il cinema esprime preventivamente un parere sulla sovvenzionabilità' o meno del progetto esaminato. Nel caso non giudichi negativamente il progetto, esprime la propria valutazione qualitativa mediante un punteggio (da 0 a 100) utilizzando un prospetto per ogni soggetto, appositamente predisposto dall'ufficio, che tenga conto dei limiti previsti dalla gradualità. La sovvenzione sarà attribuita sulla base delle seguenti variazioni percentuali rispetto a quella dell'anno precedente (0=minimo gradualità; 50=sovvenzione anno precedente; 100=massimo gradualità):

Punteggio	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
fino a 100	**-40%**	**-32%**	**-24%**	**-16%**	**-8%**	**0**	**+10**	**+20**	**+30**	**+40**	**+50**
esempio	*54*	*61,2*	*68,4*	*75,6*	*82,8*	***90***	*100*	*110*	*120*	*130*	*140*
da 101 a 200	**-40%**	**-32%**	**-24%**	**-16%**	**-8%**	**0**	**+10%**	**+20%**	**+30%**	**+40%**	**+50%**
esempio	*120*	*136*	*152*	*168*	*184*	***200***	*220*	*240*	*260*	*280*	*300*
da 201 a 500	**-30%**	**-24%**	**-18%**	**-12%**	**-6%**	**0**	**6**	**12**	**18**	**24**	**30**
esempio	*210*	*228*	*246*	*264*	*282*	***300***	*318*	*336*	*354*	*372*	*390*
oltre 501	**-15%**	**-12%**	**-9%**	**-6%**	**-3%**	**0**	**4**	**8**	**12**	**16**	**20**
esempio	*425,85*	*440,88*	*455,91*	*470,94*	*485,97*	***501***	*521,04*	*541,08*	*561,12*	*581,16*	*601,2*

NB Gli importi sono in milioni di lire

- **Prime istanze**

Per l'attribuzione di una sovvenzione alle prime istanze la commissione dovrà valutare con particolare attenzione – in un panorama comprendente tutte le manifestazioni che si intendono realizzare nell'anno, ed avendo presente le effettive disponibilità di bilancio – oltre alla validità artistica del progetto, anche l'attività programmata in zone culturalmente poco servite.

E' prevista obbligatoriamente la presentazione di documentazione attestante lo svolgimento di attività pregressa nel campo culturale, per almeno due anni.

Per tali iniziative la sovvenzione sarà attribuita tenendo conto del livello di qualità rapportato al valore del deficit il cui massimale è comunque pari al 50% della spesa; la commissione esprime preventivamente un parere sulla sovvenzionabilità del progetto e in caso positivo esprime un parere sulla qualità attribuendo un punteggio da 1 a 7 corrispondenti alle seguenti percentuali di assegnazione:

Punteggio	1	2	3	4	5	6	7
sovvenzione massima in % sul 50 % delle spese	10%	25%	30%	50%	75%	80%	100%
Esempio per 100 milioni di lire	5	12,5	15	25	37,5	40	*50*

- **Arrotondamento delle sovvenzioni**

Tutte le sovvenzioni assegnate sono arrotondate al milione di lire inferiore (fino a lire 500 mila) o superiore (da lire 501 a 999 mila)

- **Variazioni di programmi e costi**

Nel caso in cui la sovvenzione assegnata sia inferiore al 10% delle spese consuntivate, anche in presenza di variazioni tra preventivo e consuntivo, non sarà applicata alcuna riduzione della sovvenzione concessa.
Negli altri casi sarà tollerata una differenza tra bilancio consuntivo e quello preventivo non superiore al 20% (fino a 100 milioni di spese consuntivate) o al 15% (oltre i 101 milioni).
In presenza di una maggiore differenza, la sovvenzione assegnata sarà ridotta in misura proporzionale al 50% dell'ulteriore scostamento.

- **Contributi per i soggetti previsti dalla legge**

omissis

Nel caso di iniziative con particolare rilevanza di interesse a livello governativo nazionale ed internazionale, con programmi che tendano alla valorizzazione e al prestigio della cinematografia italiana, il deficit potrà essere interamente coperto.

omissis

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di finalizzare il contributo a specifiche voci di spesa (contributo parziale).

N.B. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni della circolare 28 aprile 1988 n. 17 del Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione dello spettacolo – non ancora abrogate.

5. CIRCOLARE n.17 del 28 aprile 1988

DISPOSIZIONI ANCORA IN VIGORE

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO
DIVISIONE III Prot. n. 1356 CA12 Circolare n. 17

OGGETTO: Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.
Art. 45 Legge 4.11.1965 n. 1213.
Esercizio 1989 e successivi.

ASSEGNAZIONE SOVVENZIONI LETT. B ART. 45
In sede di assegnazione della sovvenzione (lett. b art. 45) per le singole iniziative e/o manifestazioni, l'Amministrazione, sentita la Commissione Centrale per la Cinematografia (oggi: commissione consultiva per il cinema), si riserva la facoltà di autorizzare una realizzazione ridotta delle medesime con un proporzionale contenimento delle uscite e del deficit in relazione all'entità della sovvenzione concessa.

ESAME ISTANZE SOVVENZIONI A CONSUNTIVO
L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinviare, sentita la Commissione Centrale per la Cinematografia, l'eventuale assegnazione della sovvenzione per iniziative e/o manifestazioni inerenti lo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, a presentazione dei relativi bilanci consuntivi formulati secondo le indicazioni fornite per l'analogo documento contabile indicato al paragrafo 1.

DOMANDE DI INTEGRAZIONE E DI RIESAME
Solo dopo l'esame di tutte le istanze di sovvenzioni e premi pervenute, eventuali domande di riesame di istanze non accolte e di integrazione di contributi potranno essere prese in considerazione e sottoposte al parere della Commissione Centrale per la Cinematografia previa presentazione della documentazione consuntiva di ciascuna iniziativa e/o manifestazione contenuta nel programma e comunque, per quanto concerne le prime, in presenza di nuovi elementi di valutazione e, con riferimento alle istanze di integrazione, a condizione che per ciascuna iniziativa e/o manifestazione siano esposti un deficit superiore nonché un importo di uscite non inferiore a quelli preventivati.

INIZIATIVE SPECIALI
L'Amministrazione, per far fronte ad esigenze improvvise o straordinarie, si riserva la facoltà di intervenire, indipendentemente dai termini indicati dalla presente circolare, a favore delle iniziative cinematografiche per le quali sia stata fatta domanda di contributo su esplicito invito dell'Amministrazione stessa.
Le istanze dovranno pervenire con le modalità previste dalla presente circolare entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito stesso.
Per la determinazione dell'entità del contributo si terrà conto degli elementi che avranno motivato l'invito dell'Amministrazione.

DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE
L'Amministrazione si riserva di richiedere agli interessati ogni ulteriore documentazione al fine dell'assegnazione e della liquidazione dei contributi.

REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI

La liquidazione del contributo assegnato per la realizzazione di ogni iniziativa e/o manifestazione è subordinata al riscontro, nel consuntivo, alla corrispondenza degli importi relativi alle uscite e al deficit rispetto a quelli analoghi cui è stato commisurato il contributo al momento della sua attribuzione.
Qualora tale condizione non risulti soddisfatta, il citato contributo, sentita la Commissione Centrale per la Cinematografia, potrà essere decurtato o revocato.
L'importo del contributo medesimo non potrà essere comunque superiore al deficit risultante dal conto consuntivo.
Nel caso di mancata realizzazione di ciascuna iniziativa e/o manifestazione, il relativo contributo sarà revocato.

DEROGHE

Il Ministero, sentito il parere della Commissione Centrale per la Cinematografia, potrà prendere in considerazione domande presentate oltre il termine stabilito dalla presente circolare quando si riferiscano ad importanti iniziative e/o manifestazioni che interessino lo sviluppo e la diffusione della cinematografia italiana.

CALENDARIO DELLE RASSEGNE, FESTIVALS E CONCORSI CHE CHIEDONO IL CONTRIBUTO DELLO STATO

Nelle istanze volte ad ottenere il contributo dello Stato per la realizzazione di Rassegne, Festivals e Concorsi in Italia deve essere indicata la data o il periodo di svolgimento di ciascuna di esse.

Il Ministero del Turismo e dello Spettacolo curerà la predisposizione di un calendario ufficiale delle manifestazioni, cui sarà data tempestivamente la massima diffusione anche al fine di favorire il migliore e necessario coordinamento.

LISTE DI CONTROLLO

Prima di inoltrare la domanda di sovvenzione e di acconto si prega di effettuare un controllo utilizzando le seguenti liste:

LISTA REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO

☐ 1. essere un soggetto giuridico, pubblico o privato, senza scopo di lucro
☐ 2. avere tra gli scopi sociali (deve risultare dall'atto costitutivo e della statuto) la promozione del cinema e della cultura cinematografica
☐ 3. disporre di entrate diverse da quelle richieste al Dipartimento pari ad almeno il 30% dei costi dell'iniziativa (50% per le prime istanze)
☐ 4. avere svolto attività di promozione per almeno due anni (anche con soluzione di continuità)

LISTA REQUISITI PER RICHIEDERE UN ACCONTO

☐ 1. avere ottenuto finanziamenti dal Dipartimento in ciascuno degli ultimi tre anni
☐ 2. avere presentato la documentazione completa relativa ai due esercizi precedenti

LISTA DOCUMENTI PER DOMANDA DI SOVVENZIONE 2000

☐ 1. domanda di sovvenzione (mod.ISTANZA.45) di cui una copia bollata ☐
☐ 2. scheda generale anagrafica (mod. ANAGRAFICA. 45)
☐ 3. scheda attività (mod. ATTIVITA'. 45)
☐ 4. scheda riassuntiva delle attività (mod. PROGETTO. 45)
☐ 7. atto costitutivo, statuto, elenco cariche sociali (solo in caso di variazioni rispetto anno precedente) ☐ elenco soci (solo per le prime istanze)
☐ 8. relazione artistico-finanziaria su programma 2001
☐ 9. consuntivo di spesa 2000 utilizzando la scheda 2000
☐ 10. relazione su consuntivo 2000

solo per le prime istanze
☐ 9.1 consuntivi di spesa due anni precedenti (vedi istruzioni)
☐ 10.1 relazioni sui consuntivi degli anni precedenti (vedi istruzioni)

CALENDARIO ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTO	TERMINE	SANZIONE Per mancato rispetto del termine
Presentazione domanda - attività annuali o primo semestre 2001	31 ottobre 2000 (solo per quest'anno tolleranza fino al 30 novembre)	Non ammissibilità della domanda
- attività secondo semestre 2001	30 aprile 2001	Non ammissibilità della domanda
Perfezionamento documentazione - attività primo semestre - attività annuale e secondo semestre	31 marzo 2001 30 giugno 2001	Mancato o ritardato esame della domanda
Perfezionamento consuntivo 2000 - beneficiari di acconto nel 2000	30 giugno 2001	Recupero acconto 2000 dal 1° luglio 2001

MODULISTICA

per la domanda di concessione di sovvenzioni a festival, rassegne, convegni, premi, pubblicazioni, corsi, iniziative, manifestazioni, progetti, ecc. per la promozione delle attività cinematografiche

-anno 2001 –

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DOMANDA SOVVENZIONE
EX ART. 45 L.1213/65

Si attesta che il/la ____________________________
(Denominazione dell'associazione, fondazione, ecc. che presenta domanda)

ha presentato domanda di sovvenzione per l'anno 2001 ai sensi dell'articolo 45 della legge 1213/65 in data ______________________ e che alla predetta domanda è stato attribuito il numero di istanza ________________ /2001.

Il funzionario competente a ricevere la documentazione

mod. ISTANZA.45

Numero protocollo informatico (riservato all'ufficio)							
Data (aammgg)							**Codice Ufficio**
Codice meccanografico							

ISTANZA 2001

Al MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Dipartimento dello spettacolo
Ufficio II Cinema - Ripartizione B
Promozione e cultura cinematografica
51, Via della Ferratella in Laterano - 00184 ROMA

Il sottoscritto/a ______________________________
Nome Cognome

nato a ______________________ il ______________________
(Luogo di nascita: comune e provincia o Stato estero) (Data di nascita: GG/MM/AA)

in qualità di rappresentante legale di ______________________________
(Denominazione dell'ente/associazione/comitato/fondazione/ecc.)

CHIEDE

la concessione - ai sensi dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965 n. 1213 e successive modificazioni - di una sovvenzione per le attività che intende svolgere nell'anno 2001 a favore della promozione del cinema e della cultura cinematografica.

CHIEDE, inoltre, (domanda facoltativa, non ammissibile in caso di prima istanza) l'erogazione di un acconto ai sensi della legge 2 ottobre 1997 n. 346 (scegliere un'opzione):
☐ nella misura del (indicare la percentuale richiesta) % del contributo eventualmente assegnato;
☐ nella misura massima consentita (70%).

A tale scopo **dichiara** - ai sensi degli articoli 4[1] e 20[2] della legge 4 gennaio 1968, consapevole della responsabilità penale cui potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace - quanto segue:

- **in merito alla domanda presentata:**

☐ **1.1** trattasi di **prima istanza**, in quanto l'ente che rappresenta non ha mai presentato domanda di sovvenzione o non ha, comunque, ricevuto una sovvenzione negli ultimi tre anni;
☐ **1.2** trattasi di istanza relativa ad **iniziative sovvenzionate da almeno cinque anni** che potrebbero, quindi, essere riconosciute di rilevanza nazionale o internazionale;
☐ **1.3** trattasi di istanza relativa ad **iniziative sovvenzionate da più di tre anni e da meno di meno di cinque anni.**

- **in merito alle iniziative che intende svolgere:**

☐ **2.1** trattasi di **attività prevalentemente annuali o** che si svolgono nel **primo semestre del 2001 (1 gennaio - 30 giugno);**
☐ **2.2** trattasi di **attività che si svolgono prevalentemente nel secondo semestre 2001 (1 luglio-31 dicembre);**

- **in merito alla costituzione dell'organismo che rappresenta:**

☐ **3.1** nulla è cambiato circa l'atto costitutivo, lo statuto e le cariche sociali rispetto a quanto già noto al Dipartimento dello spettacolo;
☐ **3.2** sono avvenute variazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto e/o delle cariche sociali rispetto a quanto già noto al Dipartimento dello spettacolo, come risulta dalla documentazione che si allega;

[1] Legge 15/68 articolo 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.) - *L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.*
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa
[2] Vedi la successiva nota 4

☐ **3.3** allega l'atto costitutivo, lo statuto, l'elenco dei soci e delle cariche sociali non avendo mai presentato tale documentazione al Dipartimento dello spettacolo;

- in merito al trattamento fiscale:

☐ **4.1** l'ente che rappresenta non è assoggettabile a ritenuta d'acconto in quanto soggetto che non persegue scopi di lucro e che non svolge attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 codice civile e degli artt 28 e 29 DPR 600/73 **ovvero** ☐ **4.2** l'ente che rappresenta è assoggettabile a ritenuta d'acconto;

☐ **4.3** l'ente che rappresenta può recuperare l'IVA **ovvero** ☐ **4.4** l'ente che rappresenta non può recuperare l'IVA

- in merito alla documentazione allegata alla presente istanza:

i dati e le informazioni contenuti nei seguenti documenti allegati alla presente domanda sono esatti e corrispondenti al vero :

a) ☐ scheda anagrafica
b) ☐ n. ___scheda/e attività (una scheda per ogni iniziativa)
c) ☐ scheda riassuntiva progetto 2001
d) ☐ relazione programmatica 2001
f) ☐ consuntivo spese 2000 (necessario anche per le prime istanze, vedi istruzioni allegate)
g) ☐ relazione artistico-finanziaria al consuntivo 2000 (necessaria anche per le prime istanze, vedi istruzioni allegate)
h) ☐ atto costitutivo e variazioni☐, statuto e variazioni☐, elenco soci ☐ ed elenco cariche sociali ☐.

5.0 Si riserva di presentare la documentazione mancante entro i termini previsti (31 marzo o 30 giugno 2001), consapevole che, se la documentazione non sarà completata entro tali termini, la domanda sarà esaminata dalla commissione competente successivamente a tutte le altre, ove sussistano risorse finanziarie disponibili.

Luogo e data,

Nome e cognome	Firma

ATTESTAZIONE O AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE

(riservato all'ufficio)

Si attesta - ai sensi dell'articolo 20[3] della legge n. 15/68, dell'articolo 3, comma 11[4], della legge n.127/97, come modificato dall'articolo 3, comma 10, della legge 191/1998, e degli articoli 1, 2 e 3 del DPR 403/98 - che:

[sottoscrizione in presenza del dipendente addetto o autentica da parte di altro pubblico ufficiale]

☐ la dichiarazione di cui sopra è stata sottoscritta in mia presenza, previo accertamento della identità del sig. ______________________________ rilevata da (documento d'identità) ______________________ n. ________ rilasciato/a da ______________________ il (data rilascio) __________ a me esibito

[sottoscrizione con allegata fotocopia di documento d'identità]

☐ la dichiarazione di cui sopra, sottoscritta dal sig. ______________________________ è pervenuta con l'allegata fotocopia del documento d'identità ______________________________ n. ____________ rilasciato/a da ______________ ______________il (data rilascio) ____________.

(Luogo e data) ....

Il pubblico ufficiale
(nome/cognome/qualifica/firma per esteso/timbro dell'ufficio)

....

[3] Articolo 20 legge 15/68: *"La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal* ***funzionario competente a ricevere la documentazione****, o da un* ***notaio, cancelliere, segretario comunale****, o altro funzionario incaricato dal sindaco.*
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma."

[4] Legge n. 127/97 articolo 3, comma 11: *"La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59."*

mod. ANAGRAFICA.45

Numero protocollo informatico (riservato all'ufficio)							
Data (aammgg)		**Codice Ufficio**					
Codice meccanografico							

SCHEDA ANAGRAFICA 2001

Denominazione:	

Forma giuridica (scegliere una opzione) **:** associazione ☐, ONLUS ☐, comitato ☐, fondazione ☐, associazione professionale ☐, cooperativa senza scopo di lucro ☐, ente pubblico ☐ (specificare...) ente locale ☐ (specificare...), altro ☐ (specificare ....)

Anno di costituzione:	Codice fiscale:	Partita IVA (se diversa dal codice fiscale)

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)	Indirizzo, Comune, Provincia, CAP	
Numero soci	Persone fisiche	Persone giuridiche

SEDE LEGALE

Presso (N.B. Se il recapito è presso una persona fisica, uno studio professionale, un'associazione, un ente, ecc. diversi da quello che fa domanda si deve indicare il nome di tale associazione, studio ecc.)

Regione:		Provincia:
Comune:	CAP	Via, viale, piazza e numero civico
Telefono		Fax
Internet		E-mail

SEDE AMMINISTRATIVA (L'indicazione è obbligatoria se la sede amministrativa è diversa da quella legale)

Presso (N.B. Se il recapito è presso una persona fisica, uno studio professionale, un'associazione, un ente, ecc. diversi da quello che fa domanda si deve indicare il nome di tale associazione, studio ecc.)

Regione:		Provincia:
Comune:	CAP	Via, viale, piazza e numero civico
Telefono		Fax
Internet		E-mail

RECAPITI POSTALE E TELEMATICO (L'indicazione è obbligatoria se il recapito è diverso da è quello legale o amministrativo)

Presso (N.B. Se il recapito è presso una persona fisica, uno studio professionale, un'associazione, un ente, ecc. diversi da quello che fa domanda si deve indicare il nome di tale associazione, studio ecc.)

Regione:		Provincia:
Comune:	CAP	Via, viale, piazza e numero civico
Telefono		Fax
Internet		E-mail

Il sottoscritto dichiara che ogni comunicazione relativa all'istanza di sovvenzione o contributo deve essere trasmessa (scegliere una sola opzione): ☐ alla sede legale ☐ alla sede amministrativa ☐ al recapito postale.

Il legale rappresentante

Nome e cognome	Firma

mod. ATTIVITA'.45-1

Numero protocollo informatico (riservato all'ufficio)							
Data (aammgg)		**Codice Ufficio**					
Codice meccanografico							

SCHEDA ATTIVITA' 2001	**N.**

N.B. Una scheda per ogni attività proposta. Numerare le schede progressivamente.

Denominazione organismo:
Denominazione dell'attività:
Tipo di attività/iniziativa/manifestazione[5]

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ:

Luogo dell'attività:	Comune		Regione	
Direttore artistico (eventuale)	Nome		Cognome	
Periodo di svolgimento dell'attività (solo per festival, rassegne, convegni, premi, mostre, attività di formazione, e per tutte le iniziative per le quali il periodo sia significativo)			Data inizio	Data fine
Periodicità (solo per le attività editoriali per le quali sia significativa): quotidiana ☐, settimanale ☐, mensile ☐, bimestrale ☐, trimestrale ☐, semestrale ☐, annuale ☐, altro ☐ (specificare ....)				
Solo per le pubblicazioni a stampa o equipollenti	Direttore responsabile	Registro stampa Tribunale di	Numero	Data

Compilare la seconda parte (bilancio) della scheda a partire dalla pagina successiva

[5] Indicare il tipo di attività utilizzando le seguenti sigle

INIZIATIVA	SIGLA
Archivio, conservazione e restauro	A
Attività di formazione	AF
Attività editoriali	AE
Convegno	C
Corso universitario	U
Festival	F
Premio	P
Progetto internazionale o europeo	E
Rassegne	R
Altro	AL

USCITE

	PREVENTIVO 2001	**CONSUNTIVO 2001** (da compilare in sede di liquidazione saldo nel 2002)
1. SPESE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE (limite massimo consentito 30% del totale delle uscite)		
1.1 affitto uffici		
1.2 spese telefoniche		
1.3 spese postali		
1.4 altre utenze		
1.5 spese cancelleria e stampati		
1.6 assicurazioni		
1.7 interessi passivi relativi alla sovvenzione anno 2001		
1.8 altre spese generali (specificare)		
1.9 spese personale - stipendi (lordi)		
1.10 spese personale - compensi (per commercialista, notaio, ecc.)		
1.11. Spese di rappresentanza e di ospitalità (se non sono previste tra le spese di produzione)		
TOTALE SPESE DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE AMMISSIBILI		
1.12 eventuali apporti gratuiti per spese generali		
1.13 eventuali apporti gratuiti per spese personale		
1.14 eventuali apporti gratuiti per spese di rappresentanza ed ospitalità		
1. TOTALE SPESE DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE		
2. SPESE DI PRODUZIONE		
2.1Compenso per direttore artistico (ove esistente)		
2.2 Compensi per collaboratori e tecnici a vario titolo		
2.3 Affitto e allestimento spazi		
2.4 Restauro e conservazione pellicole		
2.5 Noleggio e trasporto pellicole		
2.6 Spese tipografiche o di editoria elettronica		
2.7 Compensi per relatori (per i convegni e altre iniziative che li prevedano)		
2.8 Spese per premio (per i premi)		
2.9 Spese per ospitalità (solo per i convegni)		
2.10 Spese per SIAE		
2.11 Acquisto impianti e attrezzature (ammortamento)		
2.12 Altre spese ammissibili (specificare)		
TOTALE SPESE DI PRODUZIONE AMMISSIBILI		
2.13 Eventuali apporti gratuiti per spese produzione		
2. TOTALE SPESE DI PRODUZIONE		

3. SPESE DI PUBBLICITÀ		
3.1 Affissioni		
3.2 Quotidiani e periodici		
3.3 Radio e TV		
3.4 Cataloghi, brochure, volantini, ecc.		
3.5 Oggettistica e *gadget*		
3.6 Altre forme di pubblicità (specificare quali)		
TOTALE SPESE AMMISSIBILI DI PUBBLICITÀ		
3.7 Eventuali apporti gratuiti per pubblicità		
3. TOTALE SPESE DI PUBBLICITÀ		
4. SPESE IMPREVISTE (non possono essere superiori al 5% del totale delle uscite)		
TOTALE SPESE AMMISSIBILI (indicare la somma di tutte le spese ammissibili senza gli eventuali apporti gratuiti)		
TOTALE APPORTI GRATUITI (indicare la somma di tutti gli eventuali apporti gratuiti: 1.12 + 1.13 + 1.14 + 2.13 + 3.7 e trascrivere in entrata al punto 10)		
A. TOTALE USCITE (1+2+3+4)		

ENTRATE 1. La copertura di almeno il 30% dei costi delle iniziative proposte con entrate diverse (pubbliche e/o private) da quelle del Dipartimento, è **requisito necessario** ai fini dell'ammissibilità alla contribuzione 2. Le entrate devono riferirsi esclusivamente all'iniziativa sovvenzionata	**PREVENTIVO 2001**	**CONSUNTIVO 2001** (da compilare in sede di liquidazione saldo nel 2002)
5. 0 Contributi enti locali		
5.1 Regioni		
5.2 Provincia		
5.3 Comune		
5.4 Altro (specificare)		
Totale 5.0		
6.0 Contributi di altri enti, istituzioni anche non nazionali o di privati		
6.1 Sponsor		
6.2 Contributi di enti (specificare)		
6.3 Contributi europei (specificare)		
6.4 Altro		
Totale 6.0		
7.0 Incassi		
7.1 Biglietti		
7.2 Abbonamenti		
7.3 Altro (specificare)		
Totale 7.0		
8.0 Proventi vari		

8.1 (specificare)		
8.2 (specificare)		
Totale 8.0		
TOTALE ENTRATE (5+6+7+8) senza apporti gratuiti		
9. **Eventuali apporti gratuiti** (trascrivere il totale degli apporti gratuiti indicati nelle uscite)		
B. TOTALE ENTRATE CON APPORTI GRATUITI		

RIEPILOGO Ricopiare i totali delle spese indicate, delle uscite, delle entrate, del deficit ed indicare l'importo della sovvenzione richiesta.	**PREVENTIVO 2001**	**CONSUNTIVO 2001** (da compilare in sede di liquidazione saldo nel 2002)
1. Spese di gestione ed organizzazione		
2. Spese di produzione		
3. Spese di pubblicità		
A. USCITE		
B. ENTRATE		
C. DEFICIT (=A-B)		
D. Sovvenzione richiesta **(N.B.** *non può essere superiore al deficit***)**		

Luogo e data,

Il legale rappresentante

Nome e cognome	Firma

N. B. E' possibile aggiungere voci di spesa non previste purché rientranti tra i costi ammissibili e allegare alle schede dei fogli aggiuntivi nel quale specificare in maniera analitica le ulteriori voci di spesa .

mod. PROGETTO.45

Numero protocollo informatico (riservato all'ufficio)												
Data (aammgg)							**Codice Ufficio**					
Codice meccanografico												

SCHEDA RIASSUNTIVA PROGETTO 2001

N.B. Ricopiare dalle singole schede di ogni attività i dati relativi alle voci indicate: Aggiungere righe se necessario

Denominazione organismo:

N. scheda attività	**Iniziativa** (riportare i dati richiesti in **milioni di lire** arrotondando al milione inferiore o superiore)	**Tipo logia**	**A Uscite/Costi**	**B Entrate/ Ricavi**	**C=A-B Deficit**	**D Sovvenzione richiesta**	*Riservato ufficio*
1							
2							
3							
4							
5							
6							
		Totale					

Indicare la tipologia di attività utilizzando le seguenti sigle

INIZIATIVA	**SIGLA**
Archivio, conservazione e restauro	A
Attività di formazione	AF
Attività editoriali	AE
Convegno	C
Corso universitario	U
Festival	F
Premio	P
Progetto internazionale o europeo	E
Rassegne	R
Altro	AL

RIEPILOGO (riportare i dati richiesti in **milioni di lire** arrotondando al milione inferiore o superiore)		**Consuntivi**			**Preventivo**	*Consuntivo da compilare nel 2002*
		1998	**1999**	**2000**	**2001**	*2001*
A	**Uscite**					
B	**Entrate**					
C	**Deficit (=A-B)**					
D	**Sovvenzione** (concessa nel 1998/1999/20000 o richiesta per il 2001)					
	Sovvenzione liquidata (riservato ufficio)					

Luogo e data,

Il legale rappresentante

Nome e cognome	Firma

00A13324

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Centro di assistenza tecnologica e viticoltura C.A.T.E.V.» a condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33308 del 18 settembre 2000 la ditta Centro di assistenza tecnologica in enologia e viticoltura C.A.T.E.V., con sede legale in Faenza (Ravenna), via Tebano n. 45, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture medicinali ed aromatiche;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

enologico;

microbiologia enologica;

analisi sensoriali sulle produzioni ortofrutticole ed enologiche.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

effetti della lavorazione industriale e/o della preparazione domestica sulla natura o sull'entità dei residui (di cui all'allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (di cui all'allegato III, punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995).

00A13282

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Centro di saggio per la sperimentazione in agricoltura G.Z. S.r.l.» a condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33301 del l8 settembre 2000 la ditta Centro di saggio per la sperimentazione in agricoltura S.r.l., con sede legale in S. Martino (Ferrara), via Sandro Pertini n. 37, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture orticole;

diserbo.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi di pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

00A13283

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Geoplant S.r.l.» a condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33298 del 18 settembre 2000 la ditta Geoplant S.r.l., con sede legale in Volla (Napoli), via Lufrano n. 84, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

vertebrati dannosi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

00A13284

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Aventis cropscience Italia S.p.a.» a condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33305 del 18 settembre 2000 la ditta Aventis cropscience Italia S.p.a., con sede legale in Milano, piazzale Stefano Turr n. 5, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

vertebrati dannosi.

Detto riconoscimento ufficiale,che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/1995).

00A13308

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Centro ricerca e sperimentazione in agricoltura Basile Caramia» a condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33304 del 18 settembre 2000 la ditta Centro ricerca e sperimentazione Basile Caramia, con sede legale in Locorotondo (Bari), via Cisternino n. 281, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2, del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3, del decreto legislativo 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4, del decreto legislativo 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5, del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

00A13309

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Aventis cropscience Italia S.p.a.» a condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33306 del 18 settembre 2000 la ditta Aventis cropscience Italia S.p.a., con sede legale in Milano, piazzale Stefano Turr n. 5, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi;

vertebrati dannosi;

regolatori di crescita.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione e dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1, del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2, del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3, del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato II, punto 8.1, del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5, del decreto legislativo n. 194/1995).

individuazione dei tempi di carenza per impieghi di pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

00A13310

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale della città di Mola di Bari

La giunta della regione Puglia con atto n. 1168 del 19 settembre 2000 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale della città di Mola di Bari per cambio di destinazione d'uso di una struttura edilizia per turismo rurale, per le motivazioni e con le precisazioni esposte nella stessa deliberazione.

00A13432

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare E01B botanica sistematica, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si comunica che è stata indetta la vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo, settore scientifico-disciplinare E01B botanica sistematica.

Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all'albo della divisione del personale dell'Università degli studi di Roma Tre, sito in via Ostiense n. 169, pianterreno, e reso disponibile anche per via telematica sul sito pubblico http://concorsi.uniroma3.it

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.

00A13424

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651248/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.